

Rapporto di maggioranza

numero

data

Dipartimento

6133 R1

2 dicembre 2008

FINANZE E ECONOMIA

Concerne

della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 15 ottobre 2008 concernente il Preventivo 2009 e l'obiettivo di bilancio 2011

Allegato: Rapporto 2 dicembre 2008 n. 6123R della Commissione speciale tributaria sul messaggio 24 settembre 2008 concernente il progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994

INDICE

1.	PREMESSA.....	2
2.	LE TENDENZE DEL PIANO FINANZIARIO (PF).....	5
3.	LA CONSULTAZIONE SULL'AVAMPROGETTO DI MANOVRA	7
4.	AGGIORNAMENTO DELLE TENDENZE DI PF	9
5.	SINTESI DELLE MISURE DEL P'09 CON IMPATTO SUL RESTO DELLA LEGISLATURA	10
6.	TRASFERIMENTO DI ONERI AI COMUNI.....	12
7.	NUOVA POLITICA REGIONALE E LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO ELETTRICO.....	14
8.	L'ACCORDO RAGGIUNTO DALLA MAGGIORANZA COMMISSIONALE.....	16
9.	L'ADEGUAMENTO DELLE TASSE CAUSALI	24
10.	INVESTIMENTI.....	26
11.	CONCLUSIONI.....	28
	Allegato: Rapporto 2 dicembre 2008 n. 6123R della Commissione speciale tributaria sul messaggio 24 settembre 2008 concernente il progetto di modifica della Legge tributaria del 21 giugno 1994	Errore. Il segnalibro non è definito.
	DECRETI LEGISLATIVI.....	36

1. PREMESSA

La prima difficoltà oggettiva incontrata nell'esame del "Preventivo '09 con obiettivo di bilancio 2011" (in seguito P'09) risiede nel suo limitato grado di attendibilità quale strumento di previsione, nella misura in cui i parametri economici di riferimento risalgono allo scorso mese di luglio. Non tengono quindi conto delle recenti previsioni di peggioramento della congiuntura, a seguito del perdurare della crisi dei mercati finanziari internazionali e delle conseguenze sull'economia reale e sull'occupazione. Giova comunque ricordare come nel P'09 il CdS abbia opportunamente aggiornato le stime di PF laddove è stato possibile.

Siccome purtroppo il CdS potrà procedere all'aggiornamento delle previsioni del PF-LD solo una volta conclusi i lavori commissionali sul P'09, la Commissione si è ritrovata a dover lavorare su ipotesi che verosimilmente si riveleranno ottimistiche: crescita reale del PIL in CH nel 2009 dell'1,3% secondo il SECO e per il nostro Cantone crescita economica dell'1,6 % secondo l'Istituto BAK Basel Economics, dopo due anni di incremento del PIL reale di oltre il 3% (2006 e 2007), risp. dell'1,7% (2008). Lo stesso vale, anche se con effetto leggermente ritardato, per il mercato del lavoro benché esso goda ancora di buona salute e i dati sull'impiego pubblicati dall'Ufficio federale di statistica ci dicano che nei primi mesi del 2008 l'impiego in Ticino ha continuato a progredire, ancorché ad un ritmo inferiore rispetto allo stesso periodo del 2007: +2,1 %, pari a 3'600 addetti in più nel secondo trimestre di quest'anno, contro il +4,8% dello stesso periodo dell'anno scorso.

L'incertezza che regna sovrana in merito alle effettive ricadute economiche, nel nostro Cantone, della crisi finanziaria rende quindi ulteriormente difficile l'esercizio del P'09 ed in particolare la stima dei gettiti fiscali: è probabile che il 2009 segni in effetti un periodo di rottura a livello congiunturale rispetto al periodo di crescita ininterrotta che abbiamo vissuto dal 2004, con le prime ripercussioni sull'andamento del gettito delle persone giuridiche (PG), mentre quelle sul gettito delle persone fisiche (PF) verranno registrate solo a partire dal 2010.

Il P'09 si caratterizza quindi già fin d'ora, proprio per queste ragioni, come un preventivo all'insegna di una certa aleatorietà: le sue previsioni arrischiano di essere smentite in sede di Consuntivo, anche con significativi peggioramenti, segnatamente nel caso in cui la congiuntura dovesse deteriorarsi più celermente del previsto e degenerare in recessione già nel corso del primo semestre dell'anno prossimo.

La seconda difficoltà incontrata dalla Commissione risiede nel carattere particolare di questo P'09 che non contempla unicamente previsioni di entrate e di uscite, rispettivamente misure di risanamento su entrambi i fronti limitate all'anno 2009, bensì pure un pacchetto di provvedimenti con effetto strutturale e progressivo nel tempo (come già fu il caso con il P'05): la loro incidenza complessiva è di 142,7 mio di franchi per il 2011 e di 92,2 mio di franchi per il 2009. Si tratta dunque di una manovra finanziaria di una certa complessità e rilevanza, benché ridimensionata rispetto alle intenzioni iniziali del Governo, ritenuto che l'"avamprogetto" mandato in consultazione presso i partners sociali, i Comuni ed i partiti prevedeva un impatto di rientro di ca. 200 mio di franchi. **L'obiettivo del pareggio di bilancio entro fine legislatura non sarà dunque conseguito** attraverso il pacchetto di misure contenute in questo P'09 perché esso, qualora fosse approvato dal Gran Consiglio (ed eventualmente dal popolo), non riuscirebbe a correggere totalmente i disavanzi strutturali evidenziati dal PF, a maggior ragione se la congiuntura economica dovesse scontare non solo un rallentamento, ma pure una recessione.

Questa manovra, pur avendo abbandonato alcune delle proposte più contestate (come l'ipotesi di ancorare nella Legge tributaria la facoltà dei Comuni di aumentare l'imposta immobiliare dall'1‰ all'1,5‰ e come l'aumento dei contributi comunali alle assicurazioni sociali e la riduzione dei contributi cantonali per gli stipendi dei docenti delle scuole

elementari e dell'infanzia, quest'ultima misura, come altre, verrà discussa nell'ambito della cosiddetta "piattaforma di dialogo" sulla ben più ampia revisione delle competenze e dei flussi tra Cantone e Comuni), contempla comunque una serie di misure sia sul fronte del contenimento delle uscite correnti, sia su quello dell'incremento dei ricavi correnti, il cui grado di delicatezza ha indotto la Commissione a svolgere degli approfondimenti.

La maggioranza commissionale auspica in ogni caso che il settore immobiliare e quello legato all'edilizia non vengano più toccati nei prossimi anni da misure di inasprimento fiscale diretto o indiretto.

Proprio nel tentativo di attenuare l'incidenza di queste misure sensibili e "a rischio", di fronte alle fosche prospettive di crisi, di cui si avvertono già le avvisaglie (alcune note industrie attive nel settore tecnologico e votate all'esportazione dei loro prodotti hanno recentemente annunciato di essere costrette a far capo all'orario ridotto e dunque alla disoccupazione parziale per i loro dipendenti), e allo scopo di favorire la creazione di un **più ampio consenso politico**, la Commissione ha esaminato nei dettagli i diversi aspetti tecnici e procedurali delle misure di competenza del Gran Consiglio e ha lungamente discusso la loro sostenibilità politica in un contesto caratterizzato da grande incertezza sul futuro. Mossa dalla preoccupazione di incidere nel modo meno doloroso possibile sui redditi dei cittadini e delle imprese, la Commissione ha soppesato attentamente ogni singolo provvedimento, valutando un certo numero di correttivi idonei ad "ottimizzare" il pacchetto. Il poco tempo a disposizione non ha tuttavia agevolato la possibilità di ulteriori accertamenti che in taluni casi sarebbero stati auspicabili.

La maggioranza della Commissione (formata dai rappresentanti del PLR, del PPD e del PS) ha approvato l'entrata in materia nella seduta dell'11 novembre scorso. Contrario invece il rappresentante dell'UDC e astenuti i rappresentanti della Lega. La maggioranza (e con essa lo stesso presidente della Commissione e qui relatore) ha quindi chiesto ai rappresentanti della Lega di comunque partecipare attivamente alla discussione, senza esitare a proporre eventuali suggerimenti e proposte per contribuire a trovare uno sbocco al P'09. La posizione di contrarietà dell'UDC, da tempo nota, è prevalentemente motivata dalla convinzione che questa manovra di risanamento sia sbilanciata su nuove entrate (tasse ed imposte) e non presenti alcuna misura di rilievo sul fronte del contenimento delle uscite ed in particolare nell'ambito dei costi del personale ed in quello più ampio della riorganizzazione e dello snellimento dell'apparato amministrativo. La posizione di astensione della Lega è dettata soprattutto da una concezione improntata ad un forte "*deficit spending*" in funzione anticiclica per contrastare le tendenze recessive della congiuntura economica; secondo i rappresentanti della Lega il Cantone potrebbe tranquillamente sopportare disavanzi annui del conto di gestione corrente nell'ordine di 350-400 milioni nei prossimi anni di crisi, considerata l'entità attuale del debito pubblico cantonale (valutato per la fine del 2009 in 1'423 mio).

La disponibilità della maggioranza commissionale ad entrare in materia è legata alla consapevolezza che **lo sforzo teso al risanamento dei conti dello Stato non perde la sua importanza anche nel nuovo quadro di riferimento che si è venuto a creare: il pareggio di bilancio, pur non apparendo più l'unica priorità, deve rimanere tra gli obiettivi di medio termine anche in vista del peggioramento della situazione economica che si sta prospettando in Svizzera e nel nostro Cantone, benché in proporzioni probabilmente meno drammatiche che nel resto d'Europa**. Già nel corso del prossimo anno gli ammortizzatori sociali verranno maggiormente sollecitati e dunque appare già sin d'ora inesorabile una brusca impennata della spesa pubblica nei prossimi anni, in particolare nei settori della disoccupazione, della socialità e verosimilmente anche in quello sociosanitario: si renderanno necessarie maggiori risorse e senza una certa

riserva di bilancio non sarà possibile finanziare né i maggiori investimenti previsti e prevedibili, né le risposte ai nuovi e cresciuti bisogni determinati dalla crisi, senza un sensibile indebitamento. E comunque, l'art. 4 LGF ci impone il raggiungimento del pareggio del conto della gestione corrente entro il medio termine; considerando che registriamo disavanzi d'esercizio già da 7 anni e che l'obiettivo del riequilibrio finanziario non sarà purtroppo conseguito neppure entro la fine del 2011, non possiamo sottrarci alla poco edificante constatazione che il Cantone si trova ormai in una situazione di "illegalità" **con tendenza verso una pericolosa cronicizzazione.**

Come la maggioranza dei conti preventivi del Cantone degli ultimi anni, anche il P'09 non solo non accontenta nessuno, ma ha dato la stura a varie polemiche relative alle misure con effetto strutturale e progressivo nel tempo. C'è chi è insorto e si preoccupa per i provvedimenti di risparmio in settori sensibili e chi invece contesta le misure di inasprimento fiscale (e l'adeguamento delle tasse causali) e chi ancora – in particolare l'Acuti - respinge le misure di trasferimento di oneri ai Comuni.

Ai fini di una valutazione il più possibile oggettiva degli effetti complessivi di questa manovra di risanamento andrebbero tuttavia considerati anche altri elementi formalmente estranei al P'09, ma con effetti finanziari per il Cantone ed i Comuni, come il Messaggio n. 6123 concernente **l'applicazione a livello cantonale della Riforma II della fiscalità delle imprese** (attenuazione della doppia imposizione dei dividendi societari e altri sgravi fiscali per un impatto di 18,3 mio per il Cantone e di 14,3 mio per i Comuni) e due avamprogetti di legge che il Governo consoliderà prossimamente in Messaggi all'attenzione del Parlamento: quello **sul freno ai disavanzi pubblici** e quello sulla **riforma della Lord.**

2. LE TENDENZE DEL PIANO FINANZIARIO (PF)

Il PF pubblicato l'anno scorso illustra l'evoluzione stimata per la presente legislatura e le necessità di rientro che dovrebbero consentire di raggiungere l'equilibrio del conto di gestione corrente entro la fine del 2011, tenuto però conto dei compiti nuovi che il Consiglio di Stato intende comunque assumersi (per un totale di circa 50 mio):

Tabella 1: tendenze di piano finanziario e obiettivi di legislatura

Tendenza con nuovi compiti e misure di contenimento, in milioni di fr.	P2008	PF 2009	PF 2010	PF 2011
Dati di tendenza				
Uscite correnti	2'600	2'648	2'704	2'770
Entrate correnti	2'643	2'679	2'736	2'793
Ammortamenti straordinari e ordinari	217	191	197	201
Autofinanziamento	43	32	31	23
Risultato di esercizio	-174	-159	-166	-178
Capitale proprio	-334	-493	-659	-837
Nuovi compiti				
Uscite correnti	0	30	30	35
Entrate correnti	0	0	10	15
Obiettivi finanziari				
Risultato d'esercizio	-174	-89	-36	2
Autofinanziamento	43	102	161	203
Necessità di rientro				
Complessiva	0	-100	-170	-230

Fonte: Messaggio governativo no. 6133, pag. 12

La situazione illustrata nella tabella si fondava sulla scelta di ipotesi a proposito delle quali lo stesso Consiglio di Stato aveva cautamente scritto che *"non troveranno necessariamente riscontro nella realtà"*. Ipotesi come la stagnazione dell'effettivo di personale, un tasso di rincaro contenuto all'1% per l'intero quadriennio e un tasso di crescita del PIL cantonale relativamente elevato per il perdurare di una situazione economica favorevole e con inflazione ridotta. Tutti presupposti rimessi in discussione dalle impressionanti ripercussioni della crisi dei mercati finanziari sull'economia internazionale (segnatamente statunitense ed europea, ma non solo) con le conseguenze che si faranno presto sentire anche in Svizzera e nel nostro Cantone.

Nella tendenza di PF sono già state integrate le prime misure di risanamento proposte con il P'08 e valutate con riferimento al 2011 a 37,9 mio.

La misura concernente il riconoscimento solo parziale del rincaro al personale dello Stato decadrà al 31 dicembre di questo anno: il Gran Consiglio non ha infatti approvato, in sede di discussione del P'08, la proposta governativa di estendere il provvedimento all'intero quadriennio, come prevede il PF. Senza una decisione di conferma di tale decisione da parte del Gran Consiglio le ipotesi del PF resteranno tali; del resto in mancanza del consenso necessario da parte delle Organizzazioni del personale e dei partiti, il Consiglio di Stato ha rinunciato a riproporla nell'ambito del presente P'09 e pertanto le tendenze del PF risulteranno peggiorate anche per questa ragione.

Sulla base delle tendenze illustrate sopra il Consiglio di Stato aveva valutato in circa 230 mio l'entità della manovra di risanamento per riequilibrare i conti del Cantone entro la fine del 2011, riservandosi lo spazio per l'assunzione di nuovi compiti per 50 mio. In questa ottica aveva delineato una strategia di rientro articolata attorno a sei diverse categorie di misure:

- un trasferimento di risorse ai Comuni;
- un riesame e riordino di compiti e prestazioni;
- una selezione rigorosa dei nuovi compiti;
- il reperimento di nuove entrate;
- l'esame di riorganizzazioni interne;
- una nuova impostazione della politica dei sussidi cantonali.

Un alleggerimento di 40 mio delle finanze cantonali avrebbe dovuto essere conseguito attraverso una nuova redistribuzione di compiti e risorse con i Comuni e la restante necessità di risanamento sarebbe stata attuata tramite una manovra fondata per 2/3 su minori uscite e per 1/3 su maggiori entrate.

Fin dall'inizio il Governo ha evidenziato l'importanza di considerare le singole misure del pacchetto nella loro organicità e globalità; la loro coerenza e sostenibilità avrebbe cioè dovuto essere valutata nel contesto complessivo della manovra, secondo la logica di una "compartecipazione equilibrata" all'insegna di un'equa ripartizione dei sacrifici richiesti. Giudicare la valenza del pacchetto di riequilibrio, concentrando l'attenzione su singoli provvedimenti a prescindere dalla visione d'insieme, significherebbe infatti scatenare i veti incrociati con la sola conseguenza della paralisi decisionale e la compromissione dell'obiettivo del risanamento dei conti pubblici.

3. LA CONSULTAZIONE SULL'AVAMPROGETTO DI MANOVRA

Lo scorso mese di luglio il governo ha messo in consultazione un pacchetto di misure per un rientro complessivo di 204 mio (e non più 230 a causa di alcuni aggiornamenti nelle tendenze di PF) per concretizzare gli indirizzi definiti nelle LD-PF allestiti nel dicembre 2007. Nella tabella sottostante sono illustrati in sintesi i provvedimenti:

Tabella 2: sintesi della manovra di risanamento prima della procedura di consultazione

	Impatto finanziario rispetto alla tendenza di PF (in milioni di fr.)			Impatto secondo il livello decisionale (riferimento 2011)	
	2009	2010	2011	GC	CdS
<i>N.B.: il segno meno indica un miglioramento. Le misure prese nell'ambito del pacchetto che hanno un effetto positivo sui comuni sono indicate con il segno positivo.</i>					
Trasferimento di oneri ai Comuni	-8.9	-20.8	-43.4	-43.4	-
- Oneri trasferiti ai Comuni	-8.9	-20.8	-43.4	-43.4	-
- Misure cant. con effetti positivi sui Comuni	39.1	31.5	33.9	28.4	5.5
<i>Onere netto trasferito ai Comuni</i>	<i>30.2</i>	<i>10.7</i>	<i>-9.5</i>		
Rev. di spesa, di compiti e di prestazioni	-46.8	-63.0	-80.8	-10.3	-70.5
Selezione rigorosa dei nuovi compiti	-18.8	-13.3	-13.0	-	-13.0
Nuove entrate	-34.2	-56.5	-57.6	-45.4	-12.2
- Imposte	-21.0	-38.0	-39.1	-34.1	-5.0
- Redditi della sostanza	0.0	-5.0	-5.0	-	-5.0
- Ricavi per prestazioni, tasse, vendite	-13.2	-13.5	-13.5	-11.3	-2.2
Riorganizzazioni	-	-	-	-	-
Nuova impostazione della pol. dei sussidi	-	-	-	-	-
Totale pacchetto di risanamento fin.	-108.7	-153.6	-194.8	-99.1	-95.7

Fonte: Messaggio governativo no. 6133, pag. 15

L'insieme di queste misure avrebbe migliorato le tendenze di PF per 195 mio, meno dunque dell'obiettivo aggiornato e quantificato in 204 mio, implicando la necessità di ulteriori misure per circa 9 mio che il Consiglio di Stato si era comunque impegnato ad individuare nel corso della legislatura mediante nuove revisioni di compiti e prestazioni. L'entrata in vigore dei singoli provvedimenti sarebbe stata progressiva nel periodo considerato: nel 2009 per circa 108,7 mio, nel 2010 per ca. 44,9 mio (che si sarebbero così aggiunti a quelli già effettivi dal 2009, per un importo complessivo di 153,6 mio) e nel 2011 per 41,2 mio. I provvedimenti di competenza del Gran Consiglio erano stimati a circa 99 mio con riferimento ai dati di PF 2011, mentre circa 96 mio rientravano nelle prerogative decisionali del Consiglio di Stato.

Questo avamprogetto di manovra era stato presentato a grandi linee, prima dell'avvio della consultazione, alle associazioni dei Comuni (Acuti e Coreti) e ai rappresentanti comunali, alle associazioni economiche (ABT, Aiti, Catef, CCIA-Ti e Ssic), alle organizzazioni del personale e ai rappresentanti dei partiti, nonché ai mas media nella conferenza stampa del 10 luglio scorso. Dalla consultazione è emersa una generale e prevedibile insoddisfazione determinata dalla (legittima) difesa degli interessi particolari di categoria. Oltre alla

protesta dei Comuni per il trasferimento di determinati oneri, forte è stata anche la critica di alcuni partiti e associazioni padronali per l'insufficiente ripensamento dei compiti del Cantone; altri ancora hanno manifestato viva preoccupazione per la riduzione della spesa in settori delicati (formazione, socialità), altri ancora per singole misure a carico dei contribuenti e degli utenti dell'amministrazione cantonale, con la conseguente erosione del loro reddito e potere d'acquisto. Per il dettaglio delle prese di posizioni di Comuni, associazioni economiche, organizzazioni del personale e partiti politici si rinvia alla circostanziata sintesi riportata alle pp.17-22 del Messaggio.

L'esito della consultazione ha indotto il Governo a rivedere parzialmente il progetto di manovra sia dal profilo formale, sia da quello materiale, nell'intento di trovare una soluzione costruttiva e più consensuale. Il Consiglio di Stato ha così deciso di presentare al Gran Consiglio un unico Messaggio comprendente il P'09 corredato di una serie di misure di risanamento dall'impatto ridotto rispetto all'avamprogetto. Con il presente Messaggio il CdS ha infatti **rinunciato** temporaneamente:

- a) al trasferimento di oneri e risorse ai Comuni, sospendendo l'aumento dei contributi comunali alle assicurazioni sociali e la riduzione dei contributi cantonali agli stipendi dei docenti delle scuole elementari e dell'infanzia, come pattuito nell'accordo raggiunto con i rappresentanti comunali nell'incontro del 3 settembre scorso. Il congelamento di queste misure (maggiori oneri per i Comuni) ed il rinvio della loro discussione alla costituenda "Piattaforma di dialogo" comporta analogo trattamento per le misure previste a compensazione di questi maggiori oneri a carico dei Comuni, ossia l'ipotesi di aumento delle rette riconosciute nelle case per anziani (che avrebbe determinato un maggior introito per i Comuni di 3,4 mio) e l'aumento facoltativo dell'imposta immobiliare prelevata dai Comuni (maggior gettito potenziale stimato in circa 20 mio.). Anche queste due misure di "compensazione" restano quindi sospese e non sono riprese dal Messaggio;
- b) ad una parte di nuove entrate, nella misura in cui è abbandonato l'adeguamento delle imposte di circolazione che avrebbero comportato un maggior gettito di 5,2 mio;
- c) al riconoscimento parziale del rincaro per il personale, dato che il Governo ha deciso di riconoscerlo integralmente per il 2009, rinunciando a quanto aveva indicato nel PF, con la conseguente maggior uscita di circa 14 mio per il Cantone e di circa 7,4 mio per l'Ente ospedaliero cantonale e gli istituti sociali; sui sussidi ai Comuni per gli stipendi dei docenti delle scuole elementari l'effetto è di circa 3 mio, per un totale complessivo di 24,4 mio.

La manovra subisce, a seguito di tali modificazioni rispetto all'avamprogetto, un ridimensionamento rilevante: circa 61,8 mio con riferimento al 2011, ossia oltre il 30%, allontanando l'obiettivo del risanamento.

4. AGGIORNAMENTO DELLE TENDENZE DI PF

Nel contesto attuale si rivela ancora più importante del solito il monitoraggio e l'adeguamento costanti delle ipotesi sulle quali sono state elaborate le stime di PF: esse condizionano infatti l'entità complessiva delle misure di riequilibrio finanziario richieste per raggiungere il pareggio, se non nel 2011, - si auspica - al più tardi entro il 2013. I volumi di spese ed entrate sono tali, che scostamenti di pochi punti percentuali rispetto alle previsioni possono determinare variazioni consistenti, per difetto e per eccesso, dei risultati in valori assoluti e quindi incidere sensibilmente sulle valutazioni che presiedono alla manovra.

Il Consiglio di Stato ha quindi proceduto all'aggiornamento delle stime di PF descritte precedentemente, tenendo conto dei risultati del Consuntivo '07, del Preconsuntivo '08 e del P'09 nonché delle previsioni sulla congiuntura economica, in particolare riprendendo le stime del BAK sul PIL, che però si riferiscono al mese di luglio e quindi risultano già superate da quelle successive, e quelle dell'Ufficio federale di statistica sul tasso di rincaro atteso per i prossimi anni.

L'aggiornamento operato dal CdS è quindi parziale per tre ragioni: primo perché si fonda su stime che nel frattempo sono già state riviste al ribasso; secondariamente perché non considera ancora le misure di riequilibrio decise con questo P'09; terzo perché si limita alle voci di spese e ricavi che più di tutte, per la loro rilevanza, possono comportare modifiche più o meno consistenti delle tendenze. Si tratta dunque di un aggiornamento di PF di natura temporanea in attesa di una verifica più esaustiva e onnicomprensiva che dovrà essere oggetto del primo aggiornamento del PF 2008-2011 che il Governo affronterà a partire dalle valutazioni del P'09 e che includerà pure l'effetto delle misure di riequilibrio.

Le modifiche di tendenza indicate dal Consiglio di Stato, riferite al 2011 (ritenuto che per il 2009 l'aggiornamento è già compreso nel P'09) sono illustrate nella seguente tabella:

Tabella 3: aggiornamento della tendenza di PF 2011

Revisioni di tendenza	Impatto PF 2011
Spese correnti	
- Spese per il personale	33
- Spese per beni e servizi	4
- Spese per interessi	-4
- Aggiornamento spese	33
Ricavi correnti	
- Imposte	29
- Regalie, monopoli e patenti	-5
- Tasse, multe e vendite	8
- Part. a entrate e contributi	19
- Rimborsi a enti pubblici	2
- Contributi per spese correnti	6
- Aggiornamento ricavi	59
Effetto sul risultato	26

Fonte: Messaggio governativo no. 6133, pag. 25

La revisione della tendenza del PF fa stato dunque di un miglioramento di circa 26 mio del risultato di gestione corrente nel 2011: le maggiori spese di circa 33 mio sono infatti più che compensate da maggiori ricavi per circa 59 mio.

Le spese per il personale subiscono un cospicuo aumento rispetto a quanto previsto a PF, sostanzialmente a causa delle decisioni del Gran Consiglio nell'ambito della discussione sul P'08 (876.3 anziché 871 mio, come proposto nel Messaggio del Governo); il Preconsuntivo '08 indica un ulteriore incremento a 878,7 mio, per cui la base di partenza per il calcolo delle tendenze risulta peggiorato di circa 8 mio rispetto alle ipotesi di PF. Inoltre il PF considera un rincaro dell'1,1% per il 2008 e dell'1% per gli anni successivi, ma l'Ufficio federale di statistica prevede attualmente un aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del 2,2% per il 2009 e dell'1,5% per gli anni successivi. Incide naturalmente anche la decisione del riconoscimento integrale il rincaro per il 2009: circa 14 mio con effetto sul 2011. L'aumento della spesa per il personale andrà comunque rivalutata alla luce dell'effettivo andamento del rincaro: se la tendenza all'incremento del rincaro che si delinea per il 2009 dovesse protrarsi anche negli anni successivi è inevitabile che le spese per il personale saranno contraddistinte da un'ulteriore crescita rispetto a quanto previsto. Ma non è esclusa una loro riduzione nel caso in cui le ipotesi considerate dal Consiglio di Stato nel suo aggiornamento del PF si rivelassero pessimistiche, ossia troppo elevate rispetto alla realtà.

Quanto ai gettiti delle PF e delle PG, la revisione delle tendenze fa stato di parziali rivalutazioni che si compensano in parte (-16 mio per le PF e +10 mio per le PG). L'aggiornamento dei gettiti riguarda in particolare l'imposta alla fonte (+17,7 mio), l'imposta sugli utili immobiliari (+6 mio.), le tasse di iscrizione al registro fondiario (+5 mio.) e l'imposta sul bollo (+5 mio.). La rivalutazione dei gettiti delle PF e delle PG considerano gli ultimi dati relativi al Preconsuntivo '08, proiettati sulla base delle indicazioni aggiornate allo scorso luglio concernenti i fattori di crescita elaborati dal BAK. Per le PG il metodo revisionale comprende, oltre a quanto adottato per le PF, dei correttivi in relazione ai gettiti del settore bancario, che sono oggetto di forti oscillazioni; già a partire dal 2007 sono state considerate perdite di gettito fiscale da parte di alcuni istituti bancari e la correzione al ribasso di 50 mio – che potrebbe rivelarsi ancora ottimistica - proseguirà fino almeno al 2009 visto che le perdite pregresse e accertate possono essere riportate sugli esercizi seguenti. Solo a partire dal 2011 (nella migliore delle ipotesi) è ipotizzabile un parziale recupero di gettito in questo settore, visto l'effetto del computo delle perdite pregresse.

In generale i dati di PF appaiono ottimistici se raffrontati alle fosche previsioni sul fronte della congiuntura economica, di cui purtroppo si avvertono già i primi preoccupanti segnali. Una rivalutazione delle entrate è stata fatta inoltre per le partecipazioni cantonali ai nuovi fondi perequativi (7 mio) a seguito del maggiore introito dovuto al leggero peggioramento dell'indice delle risorse valido nel 2009: l'aggiornamento del PF considera che tale indice delle risorse verrà confermato anche per il 2010 e per il 2011. Anche la partecipazione cantonale sull'IFD è stata rivalutata, essendo possibile stimare un maggior introito di 12 mio con riferimento al 2011.

5. SINTESI DELLE MISURE DEL P'09 CON IMPATTO SUL RESTO DELLA LEGISLATURA

Nella tabella sottostante sono presentate in forma riassuntiva le singole misure adottate (quelle di competenza del Consiglio di Stato) e proposte (quelle di competenza del Gran Consiglio) per l'anno di preventivo ('09), ma i cui effetti si estenderanno sull'arco dell'intero periodo di PF.

Esse comportano un miglioramento delle tendenze di PF per **142,7 mio** e sono quindi insufficienti per riportare in equilibrio i conti del Cantone entro il 2011, anno per il quale il Consiglio di Stato prevede un disavanzo di oltre 60 mio. In ogni caso anche questa stima potrà essere rivalutata nell'ambito del prossimo aggiornamento del PF che il Consiglio di Stato presenterà al GC nelle prossime settimane.

Tabella 4: misure proposte nell'ambito del preventivo 2009 con effetto sul piano finanziario

	Impatto finanziario rispetto alla tendenza di PF (in milioni di fr.)			Impatto secondo il livello decisionale (riferimento 2011)	
	2009	2010	2011	GC	CdS
	<i>N.B.: il segno meno indica un miglioramento. Le misure prese nell'ambito del pacchetto che hanno un effetto positivo sui comuni sono indicati con il segno positivo.</i>				
Trasferimento di oneri ai Comuni	-8.9	-17.9	-17.9	-17.9	-
- Oneri trasferiti ai Comuni	-8.9	-17.9	-17.9	-17.9	-
- Misure cant. con effetti positivi sui Comuni	15.7	17.1	19.5	18.3	1.2
<i>Onere netto trasferito ai Comuni</i>	<i>6.8</i>	<i>-0.8</i>	<i>1.6</i>		
Rev. di spesa, di compiti e di prestazioni	-35.7	-52.0	-68.7	-10.8	-57.9
- Spese per il personale	-2.1	-1.1	0.2	-0.7	0.9
- Spese per beni e servizi	-2.5	-5.2	-5.9	-	-5.9
- Spese per interessi	-2.0	-5.0	-9.1	-	-9.1
- Spere per ammortamenti (riduzione inv.)	-3.2	-5.9	-8.3	-	-8.3
- Contributi cantonali	-27.6	-35.8	-44.8	-10.1	-34.7
- Ricavi per prestazioni	-0.4	-1.9	-2.2	-	-2.2
- Contributi da collettività pubbliche	2.1	2.8	1.5	-	1.5
Selezione rigorosa dei nuovi compiti	-18.8	-13.3	-13.0	-	-13.0
Nuove entrate	-28.8	-42.0	-43.1	-31.1	-12.0
- Imposte	-21.0	-29.0	-30.1	-25.1	-5.0
- Redditi della sostanza	0.0	-5.0	-5.0	-	-5.0
- Ricavi per prestazioni, tasse, vendite	-7.8	-8.0	-8.0	-6.0	-2.0
Riorganizzazioni	-	-	-	-	-
Nuova impostazione della pol. dei sussidi	-	-	-	-	-
Totale pacchetto di risanamento fin.	-92.2	-125.2	-142.7	-59.8	-82.9

Fonte: Messaggio governativo no. 6133, pag. 28

Circa 18 mio derivano da un trasferimento di oneri ai Comuni. Secondo il Governo l'impatto sugli enti locali è tuttavia più che compensato da alcune misure adottate sul fronte delle entrate con effetti favorevoli ai Comuni per ca. 19,5 mio, cosicché il saldo netto risulta essere a favore dei Comuni per circa 2 mio.

Altri 68,7 mio riguardano il capitolo delle revisioni di spesa, di compiti e di prestazioni; circa 13 mio sono relativi a nuovi compiti considerati nell'ambito dell'allestimento del PF-LD, sospesi o a cui il Consiglio di Stato ha deciso di rinunciare: concio lo spazio per nuovi compiti nella legislatura si è ridotto a 37 mio (50 mio fissato quale montante massimo nelle LD dedotta la rinuncia citata).

La parte relativa alle nuove entrate raggiunge circa 43 mio, ossia il 34,5% dell'intera manovra, dedotti i trasferimenti di oneri ai Comuni. Va evidenziato a tal proposito che il Consiglio di Stato ha previsto tra i nuovi compiti della legislatura riforme fiscali che intendono recepire nella legge tributaria le decisioni adottate a livello federale in materia di Riforma II dell'imposizione delle imprese: si tratta di uno sgravio fiscale di 13 mio e di uno

di 5,3 mio, quale estensione della riduzione per partecipazioni. Ne discende che l'onere supplementare richiesto a cittadini e aziende sotto forma di imposte cantonali e tasse ammonta a 14,8 mio su un totale di 43,1 mio. di nuove entrate.

6. TRASFERIMENTO DI ONERI AI COMUNI

La Commissione ha preso atto con preoccupazione del degrado dei rapporti tra il fronte dei Comuni e il Cantone. Il disagio non si limita ai Comuni di città (rappresentati dall'Acuti), ma è percepito anche dai Comuni di periferia (rappresentati dalla CoReTi): all'origine del malessere vi è una serie di concause che spaziano dalle discutibili modalità con cui i Comuni sono stati coinvolti nella discussione sulle misure che li toccano (il loro coinvolgimento di fatto è avvenuto soltanto questa estate, a manovra ormai già definita dal Governo), al mancato "decollo" di una vera piattaforma di dialogo tra i due livelli istituzionali con riguardo all'ormai interminabile cantiere del riassetto dei flussi finanziari e delle competenze tra Cantone e Comuni, al ritardo oggettivo con cui è stata avviata la consultazione sul disegno di legge cantonale di applicazione della nuova Legge federale sulla liberalizzazione del mercato elettrico (LLME), con particolare riferimento alla questione cruciale delle cosiddette private per il trasporto e la distribuzione di energia sul territorio comunale, e infine al ritardo nella presentazione del Messaggio relativo alla legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla nuova politica regionale (LNPR) che entrerà in vigore il prossimo 1.1.2009, trasformando radicalmente l'approccio alla promozione e al sostegno dei progetti di sviluppo nelle diverse regioni del Cantone.

Questi fattori hanno contribuito a creare notevole incertezza anche nella pianificazione finanziaria dei Comuni di fronte ad una situazione troppo fluida e difficilmente decifrabile; a ciò è poi venuta ad aggiungersi in settembre la notizia delle rivalutazioni di gettito registrate a Preconsuntivo '08, legate alle sopravvenienze fiscali degli anni 2004-2007, che hanno indotto l'Acuti a rimettere in discussione l'accordo raggiunto poco prima con il Governo in merito ai trasferimenti di oneri ai Comuni e alle relative compensazioni. La maggioranza commissionale, nell'affrontare proprio questo delicato capitolo, ha ritenuto di dover fare tutto quanto possibile – compatibilmente con l'esigenza di riequilibrare gradualmente le finanze cantonali - per disinnescare la tensione ancora recentemente manifestatasi tra i due livelli istituzionali. In questo senso va per esempio letta l'estensione del ritocco (+1%) delle aliquote dell'imposta sugli utili immobiliari anche alle aliquote riguardanti i trasferimenti di proprietà con durata da 1 a 6 anni, nonché l'anticipazione di due anni (quindi al 1.1.2010) del ripristino del riversamento della quota parte dei Comuni sui proventi della stessa TUI, in concomitanza con la soppressione definitiva del riversamento ai Comuni della quota parte del 40% sul provento dell'imposta immobiliare cantonale delle PG, oppure ancora la rinuncia alla privatizzazione/alienazione del Demanio forestale, che comporterebbe nuovi oneri di manutenzione agli enti locali.

Nella sua decisione circa le due misure di trasferimento di oneri a carico dei Comuni, ossia **l'aumento dei loro contributi alle aziende di trasporto e la soppressione del riversamento della quota parte del 40% del provento dell'imposta immobiliare cantonale**, la maggioranza commissionale ha proceduto ad una valutazione complessiva, delle tendenze in atto da circa un decennio sul fronte dei flussi finanziari tra Cantone e Comuni. Pur dando atto ai Comuni della piena legittimità della difesa dei loro interessi (che poi sono quelli dei loro cittadini), non si può negare che nell'ultimo decennio si è assistito ad un alleviamento di oneri finanziari a favore dei Comuni. Oneri che sono stati assunti dal Cantone, attraverso modifiche di finanziamento di determinate prestazioni, come ad esempio le revisioni che hanno toccato il finanziamento del settore ospedaliero e quello dell'assistenza e delle cure a domicilio. Le finanze comunali hanno conosciuto, negli ultimi 6-7 anni, un sensibile miglioramento che ha consentito ad un certo numero di Comuni di

ridurre il moltiplicatore d'imposta, sceso mediamente dall'82,47% all'81,13% tra il 2002 e il 2006 e all'80% nel 2007 secondo una tendenza che dovrebbe confermarsi anche per il 2008. Inoltre il Cantone ha aumentato significativamente il proprio contributo al fondo di perequazione, assumendo l'80% del fabbisogno derivante dal contributo per la localizzazione geografica, dall'aiuto agli investimenti, dall'aiuto transitorio e dall'aiuto supplementare. Né può essere ignorato l'onere consistente a sostegno delle aggregazioni comunali, a carico del Cantone: i crediti finora votati dal Gran Consiglio per risollevere le finanze pubbliche di molti Comuni - che si sono così resi finanziariamente indipendenti - ammonta a circa 220 mio.

In seguito alle reazioni dei Comuni nell'ambito della procedura di consultazione è stato raggiunto un primo accordo con il Cantone il 3 settembre scorso, in base al quale sono state sospese le misure relative all'aumento della partecipazione dei Comuni alle spese per le assicurazioni sociali, rispettivamente alla riduzione del contributo cantonale al versamento degli stipendi dei docenti di scuola d'infanzia ed elementare, rinviando il loro approfondimento alla "piattaforma di dialogo" nell'ambito della revisione dei flussi finanziari e dei compiti tra Cantone e Comuni. Il Consiglio di Stato ha così deciso di limitare il trasferimento di oneri a carico dei Comuni a due misure: quella dell'aumento dei contributi comunali alle aziende di trasporto (impatto: -8,9 mio. nel 2009, 2010 e 2011) e quella della soppressione della quota parte comunale sull'imposta immobiliare cantonale delle PG (impatto: 0 nel 2009, -9 mio. nel 2010 e -9 mio. nel 2011). L'effetto finanziario è dunque, con riferimento al 2011, pari 17,9 mio, e corrisponde in media a circa l'1,5% del gettito cantonale dei Comuni stimato per quell'anno. A fronte di questo aggravio i Comuni beneficerebbero però, secondo le proposte del P'09, degli effetti legati alle misure adottate in altri ambiti, ossia della limitazione della crescita delle spese per le case anziani, dell'adeguamento delle aliquote dell'imposta sugli utili immobiliari (TUI), dell'aumento del valore locativo delle residenze secondarie, dell'aumento del valore soglia per la correzione della progressione a freddo e della modifica dei criteri per la determinazione dell'imposta alla fonte, per un totale di 15,2 mio nel 2009, 16,6 mio nel 2009 e 19 mio nel 2011.

La maggioranza commissionale, dopo lunga discussione e non certo a cuor leggero, ha così deciso di mantenere le due misure proposte dal Governo, benché l'Acuti abbia rimesso in discussione l'accordo dopo la pubblicazione dei risultati di censimento '08, con particolare riferimento al maggior gettito d'imposta rispetto al Preventivo. Trattandosi infatti di sopravvenienze fiscali relative agli anni 2004-2007, non è possibile dedurre una valenza indicativa per il futuro, tanto meno al luce delle previsioni poco rassicuranti circa l'evoluzione del PIL cantonale. **L'aumento dei contributi comunali alle aziende di trasporto** è oggettivamente giustificato. La LTP prevede che la quota di finanziamento a carico dei Comuni può raggiungere al massimo il 10% dell'onere totale del finanziamento al trasporto pubblico: attualmente la loro partecipazione si situa al 5%. L'onere a carico dei singoli Comuni si calcola distinguendo due componenti, e cioè il 70% è attribuito in base alla loro capacità finanziaria pro capite, mentre il 30% è computato in funzione della qualità dell'offerta dei servizi di trasporto pubblico. In ogni caso, il contributo di ogni singolo Comune non può superare un importo pro capite di franchi 20.-.

Considerate le loro competenze decisionali in materia di trasporto pubblico (attraverso le Commissioni regionali dei trasporti) e ritenuta la ragguardevole densità dell'offerta sul territorio dei singoli Comuni, ben si può dire che la loro attuale partecipazione ai costi appaia insufficiente. Si impone quindi una modifica della legge cantonale sul trasporto pubblico (LTP) nella quale va ancorato l'aumento della partecipazione dei Comuni dal 5% al 25%, posto un prelievo massimo pro capite di franchi 50.-.

Il contributo dei Comuni per i trasporti pubblici passerà così dagli attuali 2,2, mio a 11,1 mio.

Per quanto incisiva e quindi comprensibilmente invida ai Comuni, anche **la soppressione del riversamento ai Comuni della quota parte del 40% del provento dell'imposta immobiliare cantonale delle PG** è una misura, tutto sommato, opportuna per almeno due motivi: primo perché la LT già prevede un'imposta immobiliare di competenza comunale (cfr. gli art. 291 ss.) la cui aliquota è pari all'1% del valore di stima ufficiale, esclusa ogni deduzione di debito; assoggettati a tale imposta immobiliare comunale sono le PF e le PG. Non si vede dunque quale sia la logica per cui un Cantone che si trova in una situazione di precarietà finanziaria come il nostro, dovrebbe continuare a riversare la succitata quota parte ai Comuni di situazione degli immobili (secondo quanto previsto dall'art. 99 cpv.1 LT), quando essi già percepiscono una loro imposta comunale su quegli stessi immobili. Altro discorso vale invece per il riversamento della quota parte del provento della TUI, non contemplando la LT un'imposta dei Comuni sugli utili conseguiti tramite l'alienazione di fondi situati sul loro territorio. La maggioranza commissionale ritiene quindi doveroso **anticipare di due anni** (ossia al 1.1.2010) **il ripristino del riversamento sospeso della quota parte della TUI ai Comuni**, che beneficeranno inoltre dell'incremento dell'1% di tutte le aliquote e non solo di quelle applicabili a partire dai 7 anni di durata della proprietà (cfr. cap. 6). Il secondo motivo per cui si giustifica la soppressione della quota parte dell'imposta immobiliare cantonale delle PG riguarda il dispendio amministrativo non certo irrilevante che tale operazione richiede: simili complicazioni che creano solo burocrazia inutile e poca trasparenza vanno eliminate.

7. NUOVA POLITICA REGIONALE E LIBERALIZZAZIONE DEL MERCATO ELETTRICO

Questi due temi, che rientrano tra quelli che stanno surriscaldando i rapporti tra Cantone e Comuni, meritano un accenno. Complici il ritardo oggettivamente infelice con cui è stata avviata la procedura di consultazione sui due disegni di legge relativi alla Legge di applicazione della LF sulla nuova politica regionale, rispettivamente alla Legge di applicazione della LF sull'approvvigionamento del mercato elettrico (LAEI) e il poco tempo a disposizione per elaborare prese di posizione circostanziate su due temi di tale portata, si è prodotta ulteriore materia di confronto anche duro (dai toni a volte sopra le righe) tra Comuni e Cantone. La consultazione sul primo avamprogetto è stata aperta il 6.11.2008 mentre quella sul secondo il 24 ottobre scorso, considerato che le nuove normative entreranno in vigore al 1.1.2009.

Nell'ambito della NPR la riforma federale ha radicalmente mutato l'approccio ed i criteri per il sostegno pubblico ai progetti di valenza regionale, abbandonando la concezione della LIM che ha reso un servizio importante in un contesto però diverso da quello attuale. Già a partire dalla metà degli anni '90 la Confederazione aveva abbandonato il criterio dell'aiuto agli investimenti nelle infrastrutture di base per privilegiare l'aiuto agli investimenti a favore di progetti idonei a produrre valore aggiunto. La NPR ha codificato e meglio precisato questo nuovo criterio e ne ha aggiunti altri, come per esempio quello dell'innovazione, quello delle filiere economiche, quello delle ricadute non solo locali ma regionali e quello (determinante) della sostenibilità. Le iniziative regionali vanno infatti selezionate e promosse sulla base della loro attitudine a reggersi autonomamente dopo i primi anni di avviamento, senza più necessità di sussidi pubblici. Si tratta appunto della nozione di sostenibilità (economico-finanziaria) a cui si associa anche una valutazione più ampia dal profilo della sostenibilità dello sviluppo (concetto di *sviluppo duraturo e sostenibile* nelle sue conseguenze sull'ambiente). Il dibattito su questi aspetti è dunque importante e denso di implicazioni e non può essere ridotto alla polemica sulle competenze e sui ruoli delle nuove "agenzie regionali di sviluppo" (centri di competenza) e degli "enti di sviluppo regionale" che avranno il compito di concepire, lanciare, coordinare e accompagnare attivamente le iniziative, i progetti e i programmi finalizzati a perseguire

gli obiettivi stabiliti nella Convenzione di programma con la Confederazione. E' essenziale che anche in questo ambito i ruoli siano ben definiti e separati perché è evidente che chi seleziona e propone determinati progetti non può essere al tempo stesso chi li giudica ai fini del sostegno finanziario.

Riguardo all'abolizione dei monopoli di vendita e la perdita delle private, la LMSP stabilisce le condizioni minime che le concessioni rilasciate dai Comuni alle aziende di distribuzione devono rispettare in relazione all'importo delle indennità di privativa (art. 35a LMSP). Ora, questo contributo convenzionale – che decadrebbe anch'esso con l'abolizione dei monopoli di distribuzione ai clienti finali imposta dalla LAEI - costituisce una fonte di reddito molto importante per parecchi Comuni ticinesi. In base ai dati forniti nel luglio del 2008 dall'ESI, nel 2007 la somma versata dai distributori ai Comuni ammonta complessivamente ad oltre 40 milioni di franchi. Il contributo medio cantonale necessario a coprire questo importo – basato su una quantità di energia fornita dai distributori e oggetto di privativa di 2'360 GWh – risulta essere arrotondato di 1.8 cts/kWh.

Secondo l'art. 14 cpv. 1 LAEI, il corrispettivo che dev'essere versato dai consumatori finali per l'utilizzazione della rete non deve superare i costi computabili, nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici. Questo corrispettivo riguarda i costi per una rete gestita in modo efficiente, che sono concretizzati nell'art. 15 LAEI e che i gestori di rete devono comprovare sulla base di un calcolo adeguato. Inoltre, esso include anche i contributi e le prestazioni agli enti pubblici, tra cui ad esempio le tasse di concessione per l'uso speciale del suolo pubblico per la posa di condotte (FF 2005 pag. 1489). Ora, sulla base di questa considerazione meramente esemplificativa, è lecito dedurre che fra i tributi e le prestazioni agli enti pubblici ai sensi dell'art. 14 cpv. 1 LAEI non vanno annoverate soltanto le tasse di concessione per l'uso del demanio pubblico. Il Cantone può infatti decidere di imporre altri tributi per l'utilizzazione di una rete o addirittura un'imposta il cui gettito serva a coprire le spese generali dello Stato. Ciò permane possibile e compatibile con la LAEI se vi sono le necessarie basi legali a livello cantonale, in ossequio al principio della legalità dell'imposizione fiscale sancito dall'art. 127 Cost. fed. Di conseguenza, la riscossione di un tributo per l'utilizzazione della rete proporzionale alla quantità di energia acquistata, prevista da una specifica disposizione del diritto cantonale e aggiuntiva ai normali costi per l'utilizzazione della rete, appare tuttora legittima e non contrasta con il diritto federale. Un simile tributo - che sfuggirebbe al controllo della EICOM (art. 22 cpv. 2 lett. b LAEI) - sarebbe peraltro compatibile anche con l'art. 12 cpv. 2 LAEI, il quale esige soltanto che i tributi e le prestazioni agli enti pubblici siano specificati sulla fatturazione, ovvero esibiti a parte (FF 2005 pag. 1487), in modo che il loro importo possa essere chiaramente individuato dai consumatori finali (cfr. *Kantonale Anschlussgesetzgebung zum Stromversorgungsgesetz*, BERICHT EINER ARBEITSGRUPPE DER ENDK, Coira 30 maggio 2008, n. 5.4.2.9) Alla luce di queste considerazioni il Consiglio di Stato - rispondendo anche all'iniziativa parlamentare dei deputati Fabio Badasci e Roland David volta a garantire anche in futuro ai Comuni ticinesi "un'indispensabile entrata" e alle comprensibili preoccupazioni già emerse a livello comunale - introduce nel disegno di legge un tributo specifico sull'uso della rete (art. 17). Questo tributo verrebbe riscosso, come finora dai Comuni, per il tramite dei gestori di rete e a carico sia dei consumatori fissi finali che dei consumatori finali ed è fissato a cts 1.8 per ogni kWh prelevato dalle reti di distribuzione di livello 5 e 7. La riscossione di questo tributo è limitata ad un periodo di quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge e viene applicata in forma regressiva (1.8 cts/kWh al primo anno, 1.35 cts/kWh al secondo anno, 0.9 cts/kWh al terzo anno e 0.45 cts/kWh per il quarto ed ultimo anno). In pratica ciò comporterebbe una diminuzione degli importi versati per la cosiddetta privativa che vengono ridotti linearmente da 40 milioni il primo anno a 10 nell'ultimo anno.

Per la Commissione è comunque fondamentale che si trovi una soluzione adeguata e concordata con i Comuni affinché l'intera operazione a saldo non sottragga loro risorse finanziarie indispensabili.

8. L'ACCORDO RAGGIUNTO DALLA MAGGIORANZA COMMISSIONALE

La maggioranza della Commissione si è ritrovata nella situazione poco invidiabile di chi è chiamato a creare, in poco tempo, il consenso politico più ampio possibile attorno ad una manovra articolata e complessa che presenta diversi provvedimenti problematici, oltretutto resi ancora più sensibili dal peggioramento delle previsioni sulla futura evoluzione congiunturale. I continui aggiornamenti previsionali degli analisti fanno stato di una tendenza preoccupante, in particolare (ma non solo) nel settore industriale votato all'esportazione dei suoi prodotti e in quello bancario, con le relative conseguenze a livello occupazionale. **Questa tendenza alla precarizzazione del mercato del lavoro, dovuta agli effetti recessivi della congiuntura, rende ancora più importante la messa a punto di un piano di intervento straordinario in funzione anticiclica, per quanto ciò sia possibile nei limiti di una realtà territoriale di poco più di 300'000 abitanti: servono investimenti ben studiati e mirati a favore soprattutto dei settori strategici, come quello industriale ad alto valore aggiunto, quello delle infrastrutture di base, quello della formazione, delle biotecnologie, del terziario avanzato, delle energie rinnovabili e a sostegno del reddito delle famiglie.** La Commissione saluta quindi positivamente la decisione del governo di dotarsi di una task force che dovrà proporre, con il coinvolgimento ed il contributo dei partners economici e sociali, un pacchetto articolato e ponderato a fondo di misure anticrisi. La Commissione auspica che il relativo Messaggio venga licenziato entro il 31 marzo 2009 per contrastare con tempestività le ripercussioni negative della crisi.

La Commissione raccomanda inoltre al Consiglio di Stato di perseverare nei suoi interventi presso le autorità competenti affinché il principio di reciprocità negli Accordi bilaterali venga effettivamente osservato nella prassi quotidiana, con particolare riguardo alle procedure relative alle commesse pubbliche e in materia fiscale.

Da parte sua la maggioranza commissionale, con uno sforzo di concertazione che ha richiesto un certo numero di concessioni ai tre partiti storici, ha raggiunto un **accordo globale** sulla manovra di questo P'09 con obiettivo di bilancio 2011, nello spirito di concordanza e collaborazione che deve animare in particolare le forze politiche con responsabilità governativa, a maggior ragione in un periodo delicato come quello che stiamo vivendo, in cui i cittadini si attendono convergenza sugli obiettivi e non sterili divisioni e schermaglie.

La volontà, da una parte, di stemperare la contrapposizione tra Cantone e Comuni e dall'altra di evitare le misure più incisive che metterebbero sotto pressione le famiglie ed il loro reddito e potrebbero rendere più difficile il reinserimento professionale dei disoccupati, e (almeno parzialmente) quelle che andrebbero a penalizzare i contribuenti, ha indotto la maggioranza a rinunciare alle seguenti proposte del Consiglio di Stato:

- a) **blocco dell'indicizzazione degli assegni familiari integrativi e di prima infanzia** (misura 23, cfr. p. 37 Messaggio), con un peggioramento rispetto al P'09 di **1 mio.** (idem per 2010 e 2011);
- b) **assegni di studio e di tirocinio: trasformazione parziale (per 1/3) dei sussidi da assegni in prestiti** (misura n. 36, di competenza del CdS); viene reintegrato nella

relativa voce contabile del P'09 l'importo di **1,3 mio.**, con un peggioramento rispetto al P'09 di 1,3 mio. (4 mio. nel 2011);

- c) **contributi all'occupazione: modifica articolo 4 L-Rilocc** (misura 67, cfr. p. 39 Messaggio), con un peggioramento rispetto al P'09 di **0,5 mio.** (1 mio. nel 2011);
- d) **correzione della compensazione della progressione a freddo (aumento della soglia di rincaro dall'1 al 3%)** (misura n. 3 della Tabella n. 10 del Messaggio), con un peggioramento di **7 mio.** rispetto al P'09 (idem nel 2011);
- e) **soppressione del Demanio forestale** (misura 61 della Tabella 8, cfr. p. 35 del Messaggio); la rinuncia non comporta alcun peggioramento rispetto al P'09, essendo previsto un effetto di 0,5 mio. solo per il 2011;
- f) **tasse rilascio patenti di caccia e pesca** (misura 16, p. 73 del Messaggio); la limitazione dell'aumento della tassa per la patente di caccia alta a fr. 100.-; la rinuncia all'aumento della tassa per la patente di caccia bassa; la limitazione dell'aumento della tassa per la patente di pesca D1 a fr. 10;
- g) **tassa per la procedura di adozione di un bambino** (misura 27, p. 76 del Messaggio); la rinuncia all'introduzione di nuove tasse per la procedura di adozione.

Per compensare parzialmente il peggioramento rispetto al P'09, la maggioranza commissionale ha deciso di proporre le seguenti misure sul fronte del contenimento delle uscite correnti e su quello dei ricavi correnti:

- h) **aumento lineare dell'1% di tutte le aliquote della TUI** (e non solo di quelle applicabili a partire dal 6° anno di durata della proprietà), con un miglioramento rispetto al P'09 di **0,2 mio** nel 2009 e di 0,5 mio nel 2011; per i Comuni il miglioramento è pari 1,6 mio dal 2011 e 2,3 mio dal 2012;
- i) **riduzione del 3% della voce Beni e servizi, limitatamente al settore Mandati** (rubriche contabili 318, pari a 97 mio. nel P'09) ritenuto che non entra in considerazione una riduzione lineare sul totale dell'intera voce che comprende anche spese vincolate come licenze, affitti, spese per emissioni, spese di riscaldamento, assicurazioni ecc. Miglioramento rispetto al P'09 di **2,9 mio** (idem nel 2011);
- j) **riduzione degli effettivi del personale del 2%** (misura 2 della tabella 8 a p. 4 Messaggio), anziché dell'1% come proposto dal Consiglio di Stato, con un miglioramento rispetto al P'09 di **1,8 mio** (2,4 mio nel 2011).

Tabella n. 5: Impatto delle modifiche commissionali sul Cantone

Emendamenti della Commissione della gestione

Misura (segno "+" effetto positivo per le finanze)		Cantone	
		2009	2011
Assegno integrativo e di prima infanzia - blocco indicizzazione	misura 23 - tab. 8	-1'000	-1'000
- Messaggio CdS		1'000	1'000
- Emendamento commissione della gestione		0	0
Assegni di studio e di tiroc. - trasf. sussidio in prestito	misura 36 - tab. 8	-1'300	-4'000
- Messaggio CdS		1'300	4'000
- Emendamento commissione della gestione		0	0
Contributi all'occupazione	misura 67 - tab. 8	-500	-1'000
- Messaggio CdS		1'500	3'500
- Emendamento commissione della gestione (<i>valutazione provvisoria</i>)		1'000	2'500
Imposta sugli utili immobiliari - prop. CdS, + 1% per tutte le aliquote TUI	misura 1 - tab. 10	200	300
- Messaggio CdS		3'000	4'400
- <i>maggiore entrata per il Cantone</i>		3'000	6'500
- <i>maggiore riversamento ai Comuni ¹⁾</i>		0	(-2'100)
- Emendamento commissione della gestione		3'200	4'700
- <i>maggiore entrata per il Cantone</i>		3'200	7'000
- <i>maggiore riversamento ai Comuni ¹⁾</i>		0	(-2'300)
Imposta sugli utili immobiliari - ripristino quota comunale ²⁾	nuova misura	0	-12'200
- Messaggio CdS		0	0
- Emendamento commissione della gestione		0	-12'200
Correzione della progressione a freddo	misura 3 - tab. 10	-7'000	-7'000
- Messaggio CdS		7'000	7'000
- Emendamento commissione della gestione		0	0
Tasse rilascio patenti caccia e pesca	misura 16 - tab. 10	-550	-450
- Messaggio CdS		750	750
- Emendamento commissione della gestione (<i>valutazione provvisoria</i>)		200	300

Tassa per procedura adozione di un bambino	misura 27 - tab. 10	-20	-20
- Messaggio CdS		20	20
- Emendamento commissione della gestione		0	0
Demanio forestale; privatizzazione	misura 61 - tab. 8	0	-500
- Messaggio CdS		0	500
- Emendamento commissione della gestione		0	0
Addette alle pulizie	misura 72 - tab. 8	-300	-150
- Messaggio CdS		400	400
- Emendamento commissione della gestione		100	250
Riduzione lineare del 3% della voce beni e servizi (solo voce di costo 318)	nuova misura	2'900	2'900
Riduzione lineare degli effettivi del personale del 2%; 1% in più rispetto proposta CdS	misura 2 - tab. 8	1'800	2'400
- Messaggio CdS		1'800	2'400
- Emendamento commissione della gestione		3'600	4'800
Effetto sulla manovra degli emendamenti		-5'770	-20'720
- <i>Miglioramenti</i>		4'900	5'600
- <i>Peggioramenti</i>		-10'670	-26'320

1) Il valore indicato è quello a regime - vedi spiegazione TUI -. Sarà a regime nel 2014 nella versione CdS e a nel 2012 nella versione Comm. gestione.

2) Effetto graduale: 8.1 milioni di fr. nel 2010, 12.2 nel 2011 e 17.6 nel 2012.

Tabella no. 6: Impatto delle modifiche commissionali sui Comuni

Rapporti con i Comuni					
Misure di risanamento		Impatto finanziario rispetto alla tendenza di PF (in milioni di fr.)			Livello decisionale
		2009	2010	2011	
1	Aumento dei contributi comunali alle aziende di trasporto	-8.9	-8.9	-8.9	GC
2	Soppressione quota comunale sull'imposta immobiliare cant. delle persone giuridiche	-	-9.0	-9.0	GC
Totale misure di aggravio sui comuni		-8.9	-17.9	-17.9	
Effetti sui comuni legati a provvedimenti in altri ambiti		Impatto finanziario (in milioni di fr.)			Livello decisionale
		2009	2010	2011	
Ambito "Revisione dei compiti e delle prestazioni" (capitolo 2.3)					
1	Limitazione crescita spese case anziani	-	-	1.2	CdS
Ambito "Nuove entrate" (capitolo 2.5.)					
2	Imposta sugli utili immobiliari ¹⁾	-	9.2	13.8	GC
	- reintroduzione a partire dal 2010	-	8.1	12.2	GC
	- surplus per effetto modifica aliquote	-	1.1	1.6	GC
3	Valore locativo residenze secondarie	7.8	7.8	7.8	GC
	4 Correzione progressione a fredde	6.0	6.0	6.0	GC
5	Imposta alla fonte	1.4	2.8	4.0	GC
6	Interessi compensativi ²⁾	-	-	-	GC
Decisioni recentemente prese dal Gran Consiglio					
7	Riversamento ai comuni di una quota dell'imposta sui cani	0.5	0.5	0.5	"GC"
Totale		9.7	20.3	27.3	
1) La modifica proposta per l'imposta sugli utili immobiliari avrà effetto graduale sui Comuni a partire dal 2010 (circa il 46% dell'effetto); nel 2011, sarà pari a 1.6 mio di fr. (circa il 69%; effetto complessivo della reintroduzione: 13.8 mio di fr.) e nel 2012 a 2.3 milioni di fr. (100%; 19.9 mio di fr. è l'effetto complessivo della reintroduzione)					
2) La modifica di sistema per il calcolo degli interessi potrà generare dei maggiori ricavi, stimati a 2.5 milioni di fr., a partire dal 2012-2013					
		2009	2010	2011	
Oneri trasferiti ai comuni		-8.9	-17.9	-17.9	
Misure cant. con effetti positivi sui comuni		9.7	20.3	27.3	
Onere netto sui Comuni (+sgravio; -aggravio)		0.8	2.4	9.4	

Il saldo tra peggioramenti e miglioramenti rispetto ai dati del P'09 è pari a **-5,770 mio** rispetto al P'09 del Cantone (-20,720 mio nel 2011) e pertanto il disavanzo preventivato per l'anno prossimo è pari a 85,570 mio. Il saldo per i **Comuni** è invece di **+0,8 mio** nel 2009, +2,4 mio nel 2010 e + 9,4 mio nel 2011.

Inoltre la maggioranza commissionale ha optato per l'**inserimento delle modifiche relative alla Riforma dell'imposizione delle Imprese** (oggetto del Messaggio n. 6123) **nel DL concernente le modifiche della LT, allegato al P'09**, considerato che questi sgravi fiscali a favore delle aziende equivalgono ad un nuovo compito dello Stato e rientrano a pieno titolo nella logica di un'equilibrata ripartizione dei sacrifici, sottesa a questa manovra finanziaria.

Sulla rinuncia al blocco dell'indicizzazione degli assegni familiari integrativi e di prima infanzia (API e AFI) basti dire che il modesto risparmio conseguibile con la misura proposta dal CdS non giustifica le difficoltà che essa potrebbe provocare a numerose famiglie beneficiarie di questo aiuto. Una simile misura si porrebbe inoltre in evidente contraddizione con l'opportuna decisione del Governo di riconoscere integralmente il rincaro ai dipendenti dello Stato. Il blocco per due anni del carovita nel calcolo degli AP e AFI apparirebbe discriminante, dando adito ad un'incomprensibile disparità di trattamento ai danni di molte famiglie già confrontate con problemi di budget mensile.

Quanto invece al bonus di inserimento in azienda che la maggioranza commissionale propone di mantenere, va qui rammentato che esso figurava tra le misure cantonali di rilancio dell'occupazione nel 1997, al termine di un periodo di forte crisi occupazionale (con un tasso di disoccupazione fino al 7,8% in Ticino) allo scopo di incentivare i datori di lavoro all'assunzione di disoccupati. Si tratta di una misura complementare a quella simile prevista dalla LADI e denominata "*assegno per il periodo introduttivo (API)*" e consiste in un contributo finanziario pari al 60% dello stipendio dei primi 6 mesi, versato alle aziende che assumono a durata indeterminata "*disoccupati residenti nel Cantone che hanno buone possibilità di collocamento, che necessitano di un breve periodo di formazione o di istruzione in azienda per poter svolgere compiutamente il nuovo lavoro*" (art. 4 cpv.1) e che non hanno diritto agli API (art. 65 LADI). La maggioranza commissionale ritiene inopportuno abrogare questo contributo di fronte alle prospettive di involuzione del mercato del lavoro e della situazione sul fronte occupazionale, che ben presto renderanno di nuovo attuali queste misure. Con la modifica dell'art. 4 L-rilocc, proposta dalla maggioranza commissionale si intende eliminare l'attuale incompatibilità tra il sussidio cantonale versato alle aziende che assumono disoccupati (bonus) ed il sussidio previsto dalla Legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) che persegue le stesse finalità (Il cosiddetto assegno per il periodo di introduzione, API). Contrariamente al bonus, l'API consiste in un sussidio scalare (dal 60% all'inizio del periodo sussidiato al 20% al termine del periodo sussidiato). Allo scopo di mantenere il livello di sussidio garantito attualmente dal bonus - 60% dello stipendio per 6 o 12 mesi - la modifica qui formulata consente al Cantone di risommare al sussidio federale il bonus cantonale, fino ad un massimo complessivo del 60% dello stipendio. Concretamente: l'azienda che assumerà un disoccupato per il quale essa avrà diritto a ricevere l'API, otterrà in aggiunta anche il bonus, in modo che l'importo globale dei sussidi percepiti corrisponda al 60% per i primi 6 o 12 mesi dall'assunzione. Ai fini dell'applicazione di tale modifica legislativa il Consiglio di Stato dovrà quindi procedere alla modifica del Regolamento per conformare i criteri di assegnazione del bonus a quelli stabiliti dalla LADI per l'API.

La rinuncia all'aumento dall'1 al 3% della soglia che fa scattare la correzione delle aliquote ai fini della compensazione della "progressione a freddo" delle imposte sul reddito delle persone fisiche (art. 39 cpv. 2 LT) risponde all'esigenza di non inasprire l'imposizione fiscale del reddito delle persone fisiche in un periodo critico, nel quale andrebbe semmai promossa una politica di sostegno dei redditi e del potere d'acquisto delle persone. L'art. 39 cpv.2 LT prevede l'obbligo di adeguare le aliquote e le deduzioni fiscali soggette a correzione ogni qual volta l'indice nazionale dei prezzi al consumo aumenta dell'1% rispetto all'ultimo adeguamento effettuato, allo scopo di evitare che l'incremento nominale del reddito derivante dal salario adeguato al rincaro comporti l'applicazione di un'aliquota d'imposta superiore in presenza di un salario immutato in termini reali. Con l'attuale norma si deve quindi procedere, praticamente ogni anno, alla correzione dei parametri considerati: la Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette (LAID) riserva ampia autonomia ai Cantoni nel disciplinare la compensazione della "progressione a freddo". A livello federale essa prevede l'obbligo di correzione a partire da un aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del 7% rispetto all'ultimo adeguamento; a livello intercantonale la soglia che fa scattare la correzione è leggermente superiore al 3%. E' quindi ben vero che la misura proposta dal Governo non sarebbe esorbitante sotto tale aspetto e ripristinerebbe il regime in vigore fino al 2002, evitando il continuo adeguamento dei parametri applicabili: ciononostante, essa comporterebbe un aggravio fiscale che verrebbe corretto più lentamente nel tempo ed il suo effetto finanziario non sarebbe irrilevante, in particolare per le fasce di reddito medio-alte ed rappresenterebbe un segnale politico e psicologico inopportuno.

La rinuncia da parte della maggioranza commissionale alla privatizzazione del Demanio forestale non ha per forza carattere definitivo e non va letta come una mancanza di disponibilità di principio ad approfondire in futuro la proposta. Le perplessità sulle conseguenze finanziarie che l'alienazione del demanio potrebbe comportare sulle finanze degli enti locali (Comuni e Patriziati) in relazione all'obbligo della manutenzione delle infrastrutture (strade, stabili e sentieri) e dell'attuazione del Piano di gestione ai sensi dell'art. 21 LCFO e 42 RLCFO hanno indotto a congelare temporaneamente la misura. Resta evidentemente riservata la facoltà del CdS di presentare un messaggio al GC, in cui vengano compiutamente illustrate le opzioni per la privatizzazione del Demanio forestale e la quantificazione dei suoi effetti finanziari sugli enti locali.

L'aumento lineare dell'1% di tutte le aliquote della TUI, anziché solo di quelle applicabili a partire dal 6° anno di durata della proprietà, appare sopportabile: le aliquote rimangono infatti ancora piuttosto concorrenziali se confrontate a quelle degli altri Cantoni. L'adeguamento di tutte le aliquote si giustifica anche per compensare almeno parzialmente le minori entrate per i Comuni a causa dello stralcio della proposta relativa alla correzione della compensazione della "progressione a freddo" (-6 mio per i Comuni): infatti, con questo ritocco delle aliquote della TUI i Comuni avranno complessivamente un **maggiore gettito di 1,1, mio. nel 2010, di 1,6 nel 2011 e di 2,3 mio. nel 2012**, ritenuto che si propone di **anticipare di 2 anni il ripristino del riversamento** della quota parte della TUI a favore dei Comuni. Questa anticipazione di 2 anni (dal 1.1.2012 al 1.1.2010) è voluta per far coincidere la soppressione del riversamento ai Comuni della quota parte (40%) dell'imposta immobiliare cantonale delle PG con la riattivazione del riversamento a loro favore della quota parte (in media nella misura del 33% fino ad un massimo del 40% per i Comuni con un moltiplicatore del 100%) della TUI.

La riduzione del 3% della voce Beni e servizi limitatamente al settore dei mandati risponde all'esigenza di maggiore selettività e rigore nell'assegnazione di mandati esterni da parte dell'Amministrazione e del Consiglio di Stato, come per altro ripetutamente invocato dal

Gran Consiglio. Una riduzione di questa entità non può e non deve compromettere il corretto svolgimento dei compiti assegnati al Cantone, né l'adempimento dei suoi servizi e delle sue prestazioni. In merito al capitolo Mandati si rinvia alle considerazioni della Commissione sviluppate nel Rapporto sul Consuntivo 2007.

In merito alla riduzione del 2% degli effettivi del personale dello Stato (esclusi dalla misura: il personale in uniforme della Polizia cantonale e delle strutture carcerarie, i docenti, i dipendenti dell'Organizzazione sociopsichiatrica cantonale, il personale addetto all'accertamento e alle tassazioni della Divisione delle contribuzioni e il personale interamente finanziato da terzi): la misura comporta una corrispondente riduzione della relativa voce di preventivo e ha per conseguenza la mancata sostituzione di circa 60-65 unità lavorative nel 2009, anno per il quale sono previsti tra i 200 e i 250 pensionamenti e prepensionamenti. Una riduzione del 2% (dunque doppia rispetto alla proposta del governo) appare sostenibile e ancora compatibile con il corretto svolgimento dei compiti e dei servizi che l'Amministrazione è tenuta a fornire; deve servire da stimolo al CdS ad esaminare attentamente (e regolarmente) ogni e qualsiasi possibilità di ulteriore razionalizzazione dei processi lavorativi, vuoi sfruttando le opportunità offerte dall'informatica in sempre più settori (un esempio di unità amministrativa in cui urgono investimenti è la Sezione della circolazione di Camorino, la cui infrastruttura informatica è ormai vetusta) vuoi accorpando unità amministrative che si occupano dei medesimi (o analoghi) compiti, vuoi ancora semplificando le procedure interne. La misura non dovrà essere parzialmente elusa attraverso l'assunzione di personale ausiliario incaricato per durata determinata, come già avvenuto negli scorsi anni.

Va sottolineato che la riduzione del 2% non dovrà comportare tagli lineari in ogni singolo Dipartimento -con il rischio di penalizzare i servizi produttivi e la stessa utenza- bensì interventi riorganizzativi mirati. Lo scopo dell'operazione non è e non deve essere quello di procedere a licenziamenti di personale creando disoccupazione, ma semmai di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione evitando inutili doppioni, sovrapposizioni di funzione e complicazioni burocratiche.

Con particolare riferimento alla misura n. 72 a p. 35 del Messaggio, relativa alla Voce per la pulizia stabili) la maggioranza commissionale ha deciso di correggere a preventivo l'impatto finanziario (per altro quasi irrisorio) per evitare che il personale addetto alle pulizie negli stabili amministrativi e nelle scuole, il meno pagato, subisca delle perdite di reddito importanti. Questo personale è assunto con contratti annuali a catena (che specificano le ore dovute) sulla base del Codice delle obbligazioni e pertanto non gode di reti di protezione sociale (piano sociale, indennità di uscita) a differenza del personale nominato. A maggior ragione andranno evitati licenziamenti e riduzioni di orario nei contratti già in corso. Ipotizzando un tasso di rotazione del 10% su tutte le signore delle pulizie (nelle scuole e negli stabili amministrativi) viene qui proposta una riduzione del risparmio indicato alla misura n. 72, correggendo la relativa voce di preventivo in modo che la minor uscita prevista sia pari a 100'000.- per il 2009 (200'000.- per il 2010 e 250'000.- per il 2011).

Un'osservazione va fatta anche in merito alla misura n. 69 (di competenza del Consiglio di Stato) relativa al Demanio di Gudo: il Governo intende cedere in affitto ad un produttore orticolo i terreni che costituiscono il Demanio agricolo di Gudo, mantenendo i vigneti del castello sotto l'egida dell'Azienda agraria di Mezzana: l'affitto potrebbe fruttare ca. 35'000.- all'anno e comporterà l'azzeramento dell'attuale deficit gestionale medio della struttura quantificato in 50'000.- all'anno. Sebbene tale soluzione appaia preferibile a quella, ventilata dallo stesso Governo, dell'alienazione dei terreni (che presuppone l'estinzione della demanialità con specifico Messaggio), si invita il Consiglio di Stato per il momento a soprassedere e, prima di compiere eventuali passi concreti, a informare la Commissione

sulle sue intenzioni, in particolare a non vendere né affittare gli stabili di Gudo, indispensabili per l'attività dell'Ufficio caccia e pesca. La struttura occupa attualmente 3 persone a tempo pieno.

9. L'ADEGUAMENTO DELLE TASSE CAUSALI

Benché gli aumenti in questo settore arrivino nel periodo meno indicato, la maggioranza commissionale non solleva obiezioni di principio all'adeguamento delle tasse causali, nella misura in cui corrisponde alla concretizzazione del principio di equivalenza e della copertura dei costi delle prestazioni fornite dall'Amministrazione. Si riconosce che la grande maggioranza dei ritocchi (anche sensibili) delle tariffe per prestazioni è motivata dal fatto che esse non sono state oggetto di alcun adeguamento da oltre venti anni. Va comunque evidenziato come alcuni aumenti vadano a toccare settori sensibili come quello dell'accesso alla giustizia, quello delle adozioni o quello immobiliare (tasse del registro fondiario).

La modifica della Legge sulla tariffa giudiziaria (LTG) e della Legge di procedura per le cause amministrative (Lpamm) appare ancora accettabile (misura n. 9 della Tabella n. 10 del Messaggio) se si considera che nei settori civile, penale e amministrativo gli importi attuali delle tasse di giustizia risalgono ad alcuni decenni fa e che nel frattempo è decisamente cresciuta la complessità di talune cause. Dal confronto intercantonale emerge come le nostre attuali tasse di giustizia siano piuttosto modeste.

Non è per contro sostenibile l'introduzione di una nuova tassa per la procedura di adozione di un bambino (misura 27) tra i 400.- e i 600.- per singola pratica. Non è infatti giustificata dall'applicazione del principio della copertura dei costi e dal principio di equivalenza dal momento che non vengono assunti nuovi compiti dall'Ufficio del tutore: esso non è chiamato a svolgere verifiche ulteriori rispetto alla situazione attuale, nell'ambito della valutazione sociale dei candidati all'adozione, sia internazionale, sia relativa al figlio del coniuge. Attualmente vengono già prelevati una mercede ad un rimborso spese per la prestazione che il tutore svolge al momento della sorveglianza dell'anno di affidamento preadottivo (ca. 500.- per pratica). Viene dunque stralciata dalla relativa voce di preventivo l'importo di 28'000.- indicato sotto "maggiori entrate".

Per le tasse del registro fondiario il Consiglio di Stato propone sostanzialmente di uniformare le aliquote ad valorem, sopprimendo la scala progressiva risalente a molti anni fa e divenuta obsoleta sia per i trasferimenti di proprietà sia per la costituzione di pegni immobiliari. Viene inoltre modificato l'art. 7 LTRF per rendere più chiara la base legale che consente all'UR di stabilire d'ufficio il valore dell'operazione immobiliare quando quello indicato dalle parti è inferiore al valore reale (cfr. DTF 89 I 525).

Quanto all'aumento delle tasse per il rilascio di patenti di caccia e pesca: l'incremento della patente per la caccia alta di 250.- per domiciliati (da 450.- a 700.-) è motivata dal Consiglio di Stato con le maggiori possibilità di cattura: nel 2007 in media è stato catturato 1.5 capo in media per cacciatore. In occasione dell'adeguamento del 2006 (da 350.- a 450.-) l'aumento della patente per la caccia alta era stato motivato dalla possibilità – comunque ininfluyente sull'attrattiva della caccia alta - di cacciare anche il cinghiale: resta il fatto che nonostante quell'adeguamento di due anni fa, le tasse in Ticino restano le più basse della Svizzera, rispetto ai Cantoni paragonabili al Ticino, anche se le patenti cantonali possono differire sensibilmente in relazione agli animali che possono essere cacciati. Nei Grigioni la tassa di caccia alta è di 700.-, mentre nel Vallese raggiunge gli 880.-, in condizioni comunque diverse. La Commissione ha ritenuto che un raddoppio della tassa per la patente di caccia alta nel giro di soli 3 anni sia tuttavia eccessivo, anche

di fronte al servizio reso dai cacciatori all'ambiente (contro i danni all'agricoltura e per la protezione delle foreste) e propone pertanto un adeguamento di 100.- anziché di 250.- (con un peggioramento rispetto al P'09 di 300'00.-), mentre ha deciso di mantenere invariata la tassa per la patente di caccia bassa. La Commissione ha pure ridotto l'aumento della tassa per il rilascio della patente dai 40.- proposti dal Governo a 10.-. Un aumento a fr. 200.- farebbe probabilmente crollare il numero di patenti (confronta dati del 1997), vanificando l'effetto della misura. D'altra parte all'art. 18 vengono modificate percentualmente le ripartizioni finanziarie della tassa (a sfavore dei Comuni e del Fondo per la fauna ittica e la pesca).

Non vengono modificate le altre proposte di adeguamento di tasse causali contenute nel Messaggio.

10. INVESTIMENTI

Il P'09 prevede un volume di investimenti lordi di 392,7 mio. ed è superiore di 30,6 mio. (pari all'8,5%) a quello inserito a P'08. L'onere netto aumenta di 11,7 mio. rispetto al P'08 (5,4%) passando da 216,4 mio. a 228,1 mio. nel 2009. Le aviazioni sono d attribuire in modo preponderante all'aumento degli investimenti in beni amministrativi (+10 mio.: 249,9 mio. contro i 239,9 mio. del P'08) e all'incremento dei riversamenti di contributi pper investimenti (+12,8 mio. rispetto al P'08). Parallelamente alle uscite, anche le entrate per investimenti segnalano un aumento dei contributi d aterzi per investimenti da riversare (+12,7 mio. rispetto al P'08).

Tabella no. 7: Onere lordo per investimenti, in milioni di franchi; confronto P2009-P2008

Settore	Preventivo 2009	Preventivo 2008	Differenza
1 Amministrazione	24.55	13.27	11.28
11 Amministrazione generale	24.03	12.39	11.64
12 Amministrazione 2000	0.52	0.88	-0.36
2 Sicurezza pubblica	16.92	6.56	10.36
21 Polizia	11.25	0.28	10.97
22 Giustizia	1.50	2.00	-0.50
23 Pompieri	4.07	3.67	0.40
24 Militare e PC	0.10	0.61	-0.51
3 Salute pubblica	13.44	12.20	1.24
31 Ospedali e altre istituzioni sanitarie	0.72	2.56	-1.84
32 Istituti di reintegrazione	3.82	1.28	2.54
33 Istituti per anziani	8.20	8.31	-0.11
34 Istituti e colonie per bambini	0.70	0.05	0.65
4 Insegnamento	55.22	29.08	26.14
5 Ambiente e territorio	44.41	51.76	-7.35
51 Protezione del territorio	5.57	4.35	1.22
52 Dep. acque, energia e protez. aria	11.75	11.56	0.19
53 Raccolta ed eliminazioni rifiuti	10.30	18.60	-8.30
54 Economia delle acque	3.24	4.35	-1.11
55 Economia forestale	7.10	7.93	-0.83
56 Economia fondiaria e agricoltura	6.45	4.97	1.48
6 Mobilità	166.77	184.77	-18.00
61 Strade nazionali	59.00	65.00	-6.00
62 Strade cantonali	98.10	107.85	-9.75
63 Trasporti	9.67	11.92	-2.25
7 Economia e alloggio	28.73	35.38	-6.65
71 Promozione economica	28.63	35.28	-6.65
72 Alloggi	0.10	0.10	0.00
8 Capitali di dotazione e diversi	8.29	7.48	0.81
A Rivers.contributi per investimenti	34.35	21.65	12.70
Differenze per arrotondamenti	-0.02	-0.02	0.00
Totale	392.66	362.13	30.53

Tabella no. 8: Onere netto per investimenti, in milioni di franchi; confronto P2009-P2008

Settore	Preventivo 2009	Preventivo 2008	Differenza
1 Amministrazione	24.48	13.27	11.21
11 Amministrazione generale	23.96	12.39	11.57
12 Amministrazione 2000	0.52	0.88	-0.36
2 Sicurezza pubblica	10.38	2.89	7.49
21 Polizia	8.78	0.28	8.50
22 Giustizia	1.50	2.00	-0.50
23 Pompieri	0.00	0.00	0.00
24 Militare e PC	0.10	0.61	-0.51
3 Salute pubblica	11.93	10.25	1.68
31 Ospedali e altre istituzioni sanitarie	-0.79	0.61	-1.40
32 Istituti di reintegrazione	3.82	1.28	2.54
33 Istituti per anziani	8.20	8.31	-0.11
34 Istituti e colonie per bambini	0.70	0.05	0.65
4 Insegnamento	45.49	26.49	19.00
5 Ambiente e territorio	37.71	48.67	-10.96
51 Protezione del territorio	4.90	3.93	0.97
52 Dep. acque, energia e protez. aria	11.15	10.96	0.19
53 Raccolta ed eliminazioni rifiuti	7.30	18.60	-11.30
54 Economia delle acque	2.09	4.15	-2.06
55 Economia forestale	5.99	6.23	-0.24
56 Economia fondiaria e agricoltura	6.28	4.80	1.48
6 Mobilità	70.80	81.75	-10.95
61 Strade nazionali	0.00	0.00	0.00
62 Strade cantonali	61.90	69.90	-8.00
63 Trasporti	8.90	11.85	-2.95
7 Economia e alloggio	25.18	31.85	-6.67
71 Promozione economica	25.13	31.78	-6.65
72 Alloggi	0.05	0.07	-0.02
8 Capitali di dotazione e diversi	2.09	1.28	0.81
Differenze per arrotondamenti	0.01	-0.02	0.03
Totale	228.07	216.43	11.64

Fonte delle tabelle no. 7 e 8: pagine 113 e 114 del Messaggio

La Commissione saluta positivamente l'aumento del volume degli investimenti; in particolare di fronte agli scenari sempre più plausibili di deterioramento della congiuntura questo accresciuto impegno del Cantone è decisamente opportuno. **Si tratta però di mettere in atto tutte le misure organizzative e procedurali per garantire che essi possano anche essere effettivamente realizzati**; in tal senso si richiamano pure le considerazioni già svolte dalla Commissione in sede di Consuntivo '07.

11. CONCLUSIONI

Il contesto in cui viene discussa dal Parlamento questa manovra finanziaria di circa 137 mio è contraddistinto da grande incertezza. Nelle settimane in cui il P'09 è stato esaminato dalla Commissione vi è stata un'accelerazione nel flusso di notizie poco rassicuranti sullo stato di salute di giganti economici e finanziari, non solo negli USA, ma pure in Europa e nel nostro paese. L'interconnessione dell'economia elvetica con i mercati internazionali velocizza il manifestarsi delle conseguenze della crisi congiunturale anche nel nostro piccolo Cantone, segnatamente nel settore industriale legato alle esportazioni all'estero. Le ripercussioni sul mercato del lavoro potrebbero quindi farsi sentire già nel corso dei primi mesi del 2009. E' da attendersi una ripresa della crescita reale della spesa pubblica in risposta agli accresciuti bisogni, in particolare nella socialità. L'obiettivo del pareggio del conto di gestione entro fine di questa legislatura è destinato ad allontanarsi nel tempo, ma il risanamento dei conti deve rimanere tra le principali priorità del Cantone, proprio per poter finanziare almeno in parte i maggiori investimenti che saranno necessari per contrastare gli effetti recessivi della crisi, nei limiti concessi ad una realtà di modeste dimensioni come la nostra.

La maggioranza commissionale, pur con qualche difficoltà dovuta anche al poco tempo a disposizione, ha prodotto una sintesi che tiene conto – nel limite del possibile - delle principali censure mosse alla manovra contenuta in questo Preventivo '09 con obiettivo di bilancio. Il lavoro della Commissione è stato caratterizzato dalla volontà di minimizzare l'impatto delle misure più sensibili, sia sul fronte del contenimento della spesa sia su quello dell'aumento delle entrate, evitando di comprimere il potere d'acquisto delle famiglie, di precarizzare il lavoro e di gravare inopportuno le imprese ed i contribuenti. Contemporaneamente si è trattato di non stravolgere l'impianto complessivo della manovra e di non pregiudicarne la portata in termini di effetti risanatori. Gli emendamenti della Commissione tengono inoltre conto, almeno in parte, delle legittime aspettative dei Comuni, neutralizzando gli effetti della manovra sulle loro finanze. La Commissione confida che la soluzione concertata e consensuale contribuisca a rasserenare i rapporti tra Cantone e Comuni e che la condivisione della manovra così ritoccata favorisca un clima di ritrovata convergenza politica che ci aiuterà ad affrontare il prossimo anno ed i successivi con maggiore fiducia e disponibilità alla collaborazione.

Per la maggioranza della Commissione gestione e finanze:

Giovanni Merlini, relatore

Bacchetta-Cattori - Beltraminelli - Bertoli -

Bobbià (con riserva) - Celio - Ghisletta R. - Jelmini -

Lurati - Orelli Vassere - Regazzi (con riserva) -

Righinetti (con riserva) - Vitta

6123 R

2 dicembre 2008

FINANZE E ECONOMIA

**della Commissione speciale tributaria
sul messaggio 24 settembre 2008 concernente il progetto di modifica
della Legge tributaria del 21 giugno 1994: adeguamento alla Legge
federale sulla riforma II dell'imposizione delle imprese, alla Legge
federale sugli investimenti collettivi di capitale, alla Legge federale sullo
Stato ospite e alla Legge federale sulla modifica della procedura di
ricupero d'imposta e del procedimento penale per sottrazione d'imposta
in materia di imposizione diretta**

1. L'ADEGUAMENTO DELLA LT CANTONALE E IL PREVENTIVO 2009

Rileviamo preliminarmente che - compatibilmente con le decisioni adottate dalla maggioranza della Commissione gestione e finanze in relazione al messaggio governativo n. 6133 del 15 ottobre 2008 concernente il preventivo 2009 e l'obiettivo di bilancio 2011 - il presente rapporto è presentato al Gran Consiglio quale allegato al rapporto n. 6133 R1 del 2 dicembre 2008 della stessa Commissione gestione e finanze riguardante il preventivo 2009 e l'obiettivo di bilancio 2011. Di conseguenza il disegno di modifica della LT allegato al messaggio n. 6133 del 15 ottobre 2008 (nella versione modificata come alle proposte dalla Commissione gestione e finanze) viene integrato dagli articoli oggetto delle proposte del disegno di modifica della LT allegato al messaggio n. 6123 del 24 settembre 2008 (con le modifiche proposte dalla Commissione speciale tributaria).

In questo senso la Commissione speciale tributaria condivide la richiesta 25 novembre 2008 della Commissione gestione e finanze di presentare, ai fini dell'approvazione del Gran Consiglio, un disegno di modifica della LT unico, cioè comprensivo delle modifiche della LT oggetto dei messaggi separati n. 6133 e 6123 (emendati come alle proposte commissionali).

2. LA RIFORMA DELLA TASSAZIONE DELLE IMPRESE A LIVELLO FEDERALE

Come è noto il Consiglio federale, già nel 2005, aveva proposto di ridurre in generale l'imposizione del capitale di rischio e di attenuare la doppia imposizione dell'utile per tutti gli azionisti. Le Camere federali hanno però voluto concedere lo sgravio ai soli azionisti che detengono una partecipazione di carattere imprenditoriale. Di conseguenza beneficiano di questa riduzione soltanto i titolari di una partecipazione di almeno il 10%, come del resto già fanno alcuni cantoni. Per questa riduzione il Consiglio federale aveva proposto di tassare i dividendi nella misura dell'80% per la sostanza privata e del 60% per la sostanza commerciale. La differenza è giustificata dal fatto che nella sostanza commerciale gli utili in capitale rientrano comunque nel substrato imponibile, così come rientrano anche gli utili derivanti dalla vendita di partecipazioni.

Le Camere federali hanno però deciso di applicare aliquote di imposizione parziale inferiori, ma è proprio qui che è nato il disaccordo: gli Stati volevano un'aliquota al 60% per la sostanza privata e al 50% per la sostanza commerciale. Il Consiglio nazionale decideva invece un'aliquota unica del 50% nei due casi.

Nella procedura di conciliazione fra i due rami del Parlamento, il Nazionale accettava di aumentare l'aliquota per le sostanze private al 60%, mentre gli Stati erano disposti a scendere al 70%, ma sempre nel timore che un simile modo di procedere potesse essere incostituzionale. Il Nazionale non temeva invece problemi di questa natura e rimaneva sulla sua proposta del 60%. Per finire, le due Camere hanno trovato un accordo sul 60% per la tassazione dei dividendi percepiti a titolo privato. In questo caso le minori entrate per la Confederazione sarebbero di 405 milioni di franchi, mentre nella versione degli Stati sarebbero state di 230 milioni. Resta accolto il principio che questi sgravi vengono concessi solo a partire da partecipazioni di almeno il 10%. Con questo limite vengono favorite soprattutto le piccole e medie imprese.

Il problema della costituzionalità della misura è riaffiorato quando si è chiesto di imporre un limite ai cantoni. Glarona (20%) e Svitto (25%) vanno infatti già oltre. Governo e maggioranza del Nazionale hanno però deciso di non interferire nella sovranità fiscale cantonale, per cui le decisioni della Confederazione avranno il valore di una indicazione, in questo preciso ambito. Il Consiglio di Stato propone – come vedremo – di seguire le indicazioni della Confederazione.

Questa seconda fase della revisione della tassazione delle imprese ha però interessato anche altri ambiti. Per esempio vengono esentati dall'imposizione gli apporti in capitale forniti dai titolari di diritti di partecipazione, gli aggi e i pagamenti suppletivi in caso di rimborso della sostanza privata degli azionisti. Inoltre, già a metà del 2006, le Camere avevano regolato il problema della tassazione delle cosiddette liquidazioni parziali indirette. Il caso si era presentato anche in Ticino e aveva dato luogo a interpretazioni divergenti della normativa. Oggi la distinzione tra utile in capitale esente da imposta e reddito patrimoniale imponibile è stata chiarita.

La riforma prevede anche miglioramenti per le società di capitali e le cooperative, che possono computare l'imposta sull'utile nell'imposta sul capitale. Il governo propone anche di aumentare a 1 milione l'importo esente da imposta per la tassa di emissione per le cooperative. In futuro si prevede poi la soppressione di diversi ostacoli per le società semplici o di famiglia, tendenti a promuovere la conservazione e la successione. Le ristrutturazioni vengono agevolate con la proroga dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare, nel caso di trasferimento dalla sostanza commerciale a quella privata. È prevista anche un'attenuazione dell'imposta sugli utili in caso di decesso dell'imprenditore o di cessazione definitiva dell'attività.

Si completa così la seconda parte della revisione della tassazione delle imprese, avviata già nel 1997. La prima parte ha già avuto effetti positivi, migliorando le condizioni per le società holding, introducendo un'aliquota lineare sull'utile e sopprimendo l'imposta sul capitale. Con questi miglioramenti la Svizzera favorisce la propria competitività fiscale sul piano internazionale, grazie anche a un'imposizione minore (salvo nei confronti dell'Irlanda e parzialmente degli Stati Uniti). Altri paesi si muovono però nella stessa direzione. Recentemente la Germania ha ridotto le aliquote d'imposta per le imprese, in particolare per le società di capitali dal 38,7% al 29,8%, che però compensa in parte con altri aumenti sulla tassazione delle imprese. Il colpo d'occhio su un ribasso di quasi il 9% è però allettante.

3. LE PROPOSTE DI MODIFICA DELLA LT OGGETTO DEL MESSAGGIO N. 6123

Il messaggio n. 6123 propone di adattare la nostra LT ai cambiamenti della Legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei cantoni e dei comuni (LAID) intervenuti a seguito di quattro diverse nuove leggi federali e più particolarmente:

- la Legge federale del 23 marzo 2007 sul miglioramento delle condizioni quadro fiscali per le attività e gli investimenti imprenditoriali (riforma II dell'imposizione delle imprese),
- la Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (LICol),
- la Legge federale del 22 giugno 2007 sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge federale sullo Stato ospite, LSO),
- la Legge federale del 20 dicembre 2006 sulla modifica della procedura di recupero d'imposta e del procedimento penale per sottrazione d'imposta in materia di imposizione diretta.

Lo stesso messaggio propone poi tre ulteriori modifiche puntuali della LT (art. 32 cpv. 1 lett. h, art. 68 cpv. 1 lett. c, art. 200 cpv. 3) che si rendono necessarie al fine di assicurare una più corretta congruenza della LT con i relativi disposti della LAID.

Il messaggio governativo commenta singolarmente ed in modo esaustivo le norme della LT oggetto di cambiamento e la loro relazione con i disposti della Legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD) e della LAID. La Commissione non ha pertanto nulla da aggiungere a questi commenti che ritiene adeguati e conformi ai corrispondenti disposti della LIFD e della LAID.

Rileviamo d'altra parte che la maggior parte delle proposte di modifica della LT riguardano disposizioni della LAID che hanno carattere imperativo per i cantoni e che pertanto devono essere, nei medesimi termini, recepite dal diritto tributario cantonale. Al riguardo di queste norme, come giustamente rilevato anche dal Consiglio di Stato nel suo messaggio, non vi è quindi alcun spazio di intervento da parte del Gran Consiglio e la decisione non può essere che quella di approvare le proposte così come formulate dal Consiglio di Stato.

Si tratta delle disposizioni di adeguamento della LT alla LF sugli investimenti collettivi di capitale (vedi messaggio governativo, capitolo II e relativo commento alle proposte di modifica della LT), di quelle concernenti gli adeguamenti alla LF sullo Stato ospite e alla LF sulla modifica della procedura di recupero d'imposta e del procedimento penale per sottrazione d'imposta in materia di imposizione diretta (vedi messaggio governativo, capitoli III e IV e relativi commenti alle proposte di modifica della LT), come pure di quelle concernenti altri adeguamenti alla LAID (vedi messaggio governativo, capitolo V e relativo commento alle proposte di modifica della LT).

La Commissione - fatte le opportune verifiche circa la compatibilità e l'adeguatezza di queste singole proposte di modifica della LT - chiede al Gran Consiglio di approvarle così come formulate dal Consiglio di Stato nel disegno di legge allegato al messaggio governativo.

Sempre in relazione al margine di apprezzamento che la LAID lascia ai cantoni la situazione per quanto riguarda le proposte di adeguamento della LT alla nuova LF sulla riforma II dell'imposizione delle imprese è invece diversa. Infatti, come si può più nei particolari rilevare dal messaggio governativo (vedi capitolo I e relativo commento alle proposte di modifica della LT), alcune proposte di modifica della LT riguardano articoli della LAID che lasciano un margine di apprezzamento al legislatore cantonale. Lo stesso margine di apprezzamento è lasciato ai cantoni anche per quanto riguarda la data di

entrata in vigore di queste modifiche legislative (ad eccezione per gli art. 17b e 77 cpv. 5 lett. b).

Si tratta delle modifiche della LT che disciplinano l'imposizione dei proventi da partecipazioni della sostanza commerciale (nuovo art. 17b), rispettivamente da partecipazioni private (art. 19 nuovo cpv. 1^{bis}), come pure del nuovo articolo 37b concernente gli utili di liquidazione e della modifica dell'articolo 77 capoverso 5 lettera b) riguardante la riduzione per partecipazioni.

La Commissione - anche in considerazione dei margini di apprezzamento che le norme appena ricordate riservano al legislatore cantonale - ha esaminato con particolare attenzione le relative proposte del messaggio governativo facendo i seguenti rilievi.

- **nuovo articolo 17b LT - imposizione parziale dei proventi da partecipazioni della sostanza commerciale**

Il nuovo articolo riguarda gli sgravi che, secondo la LAID, possono essere previsti dai cantoni ai fini dell'imposizione dei proventi da partecipazioni della sostanza commerciale (dividendi e utili in capitale). Più particolarmente la LAID (art. 7 cpv. 1) prevede che i cantoni possono attenuare la doppia imposizione economica di società e titolari di quote ritenute comunque che questa attenuazione può essere riferita unicamente a partecipazioni qualificate, cioè a quelle che rappresentano almeno il 10% del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa. La LAID vincola pertanto i cantoni per quanto riguarda le partecipazioni che possono beneficiare dell'agevolazione fiscale (che sono quelle di almeno il 10%) e li lascia liberi di definire come meglio ritengono la misura dell'attenuazione della doppia imposizione economica.

Il Consiglio di Stato propone di introdurre uno sgravio uguale a quello ammesso, dall'articolo 18b LIFD, per l'imposta federale diretta ciò che comporta di tassare, nella misura del 50%, i proventi da partecipazioni e da utili in capitale aziendali.

Nel messaggio governativo il Consiglio di Stato giustifica questa sua scelta con motivi di semplificazione e di armonizzazione verticale tra la LIFD e la LT.

La Commissione condivide questa proposta del Consiglio di Stato e le ragioni che stanno alla base della scelta di introdurre cantonalmente le medesime regole di imposizione valide ai fini dell'imposta federale diretta.

Come rilevato nel messaggio governativo si tratta di una soluzione che dovrebbe risultare interessante anche dal profilo della concorrenza intercantonale se si considerano i disciplinamenti che gli altri cantoni hanno sin qui adottato.

- **articolo 19, nuovo capoverso 1^{bis} LT - imposizione agevolata dei redditi da partecipazioni qualificate private**

Analogamente a quanto visto in relazione agli sgravi dei proventi da partecipazioni della sostanza commerciale (o aziendali) la LAID (art. 7 cpv. 1) riconosce ai cantoni anche la possibilità di attenuare la doppia imposizione economica che colpisce le partecipazioni private. I vincoli del diritto superiore dell'armonizzazione fiscale sono unicamente quelli concernenti il tipo di partecipazioni che possono beneficiare degli sgravi (cioè le partecipazioni qualificate di almeno il 10%). La misura dell'agevolazione fiscale è lasciata invece al libero apprezzamento dei cantoni.

Anche a questo riguardo il Consiglio di Stato propone di adottare le medesime regole di imposizione applicate per l'imposta federale diretta (art. 20 cpv. 1^{bis}. LIFD) ciò che comporta una tassazione dei relativi proventi nella misura del 60%.

Per le ragioni già esposte commentando il precedente articolo 17b LT la Commissione condivide anche questa proposta del Consiglio di Stato.

- **nuovo articolo 37b LT - utili di liquidazione**

Come più diffusamente spiegato nel messaggio governativo il nuovo articolo 37b LT introduce - al verificarsi di determinate condizioni (cessazione definitiva dell'attività indipendente dopo i 55 anni oppure a causa di uno stato di invalidità) - la possibilità di tassare in modo agevolato gli utili di liquidazione dell'attività indipendente.

La LAID (art. 11 cpv. 5) stabilisce, in modo vincolante per i cantoni, sia le condizioni al verificarsi delle quali la tassazione agevolata è ammessa (cessazione definitiva dell'attività indipendente dopo i 55 anni di età o per ragioni di invalidità), sia il sistema di tassazione (separata dagli altri redditi, ma comprensiva degli utili di liquidazione degli ultimi due anni che sono da cumulare), come pure le condizioni riferite agli aspetti previdenziali e all'aliquota applicabile a questi ultimi (che deve essere quella, privilegiata, delle normali liquidazioni in capitale della previdenza).

Essa lascia per contro libertà al legislatore cantonale di definire l'aliquota da applicare per la tassazione dell'utile di liquidazione restante (cioè quello da tassare una volta calcolata la parte di utile da ascrivere alla previdenza). Le modalità di tassazione e l'entrata in vigore (2011) sono vincolanti.

Il Consiglio di Stato propone di tassare questo utile applicando le usuali aliquote dell'articolo 35 LT. Rileviamo che questa proposta si scosta da quella prevista dal corrispondente disposto della LIFD (art. 37b) che prevede di tassare un quinto dell'importo restante applicando tuttavia un'aliquota del 2% almeno.

La Commissione ritiene comunque di poter condividere la proposta del Consiglio di Stato tenuto conto che, come rilevato nel messaggio governativo, la ragione della scelta di applicare le aliquote ordinarie (art. 35 LT) è dovuta anche al fatto che un'aliquota più marcatamente agevolata potrebbe essere da incentivo a creare riserve (più o meno giustificate) al solo scopo di spostarne l'imposizione al momento della liquidazione dell'attività (per beneficiare di un ulteriore vantaggio fiscale).

La Commissione rileva che la proposta del Consiglio di Stato (di applicare le usuali aliquote dell'art. 35 LT) comporta comunque un'agevolazione rispetto all'ordinamento attuale che prevede di applicare questa stessa aliquota, ma cumulando tutti i redditi del contribuente e senza agevolazioni previdenziali.

- **articolo 77 capoverso 5 lettera b) LT - riduzione per partecipazioni**

Al riguardo della riduzione per partecipazioni la LAID (art. 28 cpv. 1^{bis}) riconosce ai cantoni la facoltà di estendere il beneficio fiscale anche agli utili in capitale. Il Consiglio di Stato propone di far uso di questa facoltà. Non si tratta però di una novità poiché, già attualmente, anche gli utili in capitale beneficiano della riduzione per partecipazioni (tuttavia limitata alle sole partecipazioni di almeno il 20%). L'entrata in vigore (2011) è vincolante.

La Commissione condivide anche questa scelta del Consiglio di Stato che è peraltro in sintonia con il corrispondente articolo 70 capoverso 4 lettera b) LIFD.

- **Entrata in vigore delle disposizioni che interessano le misure di attenuazione della doppia imposizione economica** (art. 17 cpv. 2, 17b, 18, marginale, 19 cpv. 1 lett. c) e cpv. 1^{bis})

La Commissione si è infine chinata anche sul problema relativo alla data di entrata in vigore delle disposizioni della LT che interessano l'attenuazione della doppia imposizione economica per quanto riguarda l'imposizione dei redditi da partecipazioni (siano esse aziendali o private). Questo in relazione sia alle "spinte" degli ambienti economici, sia alle richieste oggetto di alcuni atti parlamentari (in particolare dell'interpellanza 22.10.2008 di Rinaldo Gobbi, firmata da altri venti deputati, "anticipo dell'attenuazione della doppia imposizione al 01.01.2009") ma anche in considerazione del particolare momento di difficoltà finanziarie che richiede di adottare, in tempi possibilmente brevi, tutte quelle misure e accorgimenti che possono favorire l'economia e i contribuenti.

Il Consiglio di Stato, per ragioni di carattere essenzialmente finanziario (riferite alle disponibilità del piano finanziario 2008 - 2011), propone di mettere in vigore le modifiche della LT che interessano l'attenuazione della doppia imposizione economica a partire dal 01.01.2010, quindi con un anno di scarto rispetto all'entrata in vigore dei corrispondenti disposti della LIFD. Secondo il messaggio governativo "è infatti a partire dal 2010 che il nostro piano finanziario mette a disposizione i mezzi necessari agli sgravi che interessano queste disposizioni e in particolare l'attenuazione della doppia imposizione economica dei dividendi".

Rispetto alla proposta del Consiglio di Stato la Commissione si è posta la questione se anticipare di 1 anno l'entrata in vigore delle disposizioni interessate allineandole, dal profilo temporale, con l'entrata in vigore dei corrispondenti disposti della LIFD.

Essa ha in particolare considerato che un'entrata in vigore anticipata di queste misure di sgravio (che ha, come effetto, di stabilire una contemporaneità con le stesse misure che dovranno essere applicate, dal 01.01.2009, ai fini dell'imposta federale diretta) dovrebbe ulteriormente favorire (anticipandola) la distribuzione di dividendi a vantaggio dell'economia e dei contribuenti interessati e creando anche possibili positive ricadute sul gettito fiscale (almeno nei primi anni di applicazione delle nuove normative). La Commissione ha pure considerato che lo sfasamento di un anno dell'entrata in vigore di queste disposizioni rispetto alla Confederazione complica il lavoro amministrativo degli uffici preposti alla tassazione poiché richiede una determinazione differenziata dell'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito cantonale e dell'imposta sul reddito federale e crea difficoltà per quanto riguarda i riparti di imposta di contribuenti con elementi imponibili in Ticino che risiedono in cantoni che applicano gli sgravi riguardanti le partecipazioni già a partire dal 01.01.2009. La gran parte degli altri cantoni prevede infatti questa possibilità (unicamente GE, NE e VD non prevedono un'entrata in vigore a partire dal 01.01.2009).

La Commissione si è tuttavia preoccupata anche dell'aspetto relativo alle decisioni adottate dalla maggioranza della Commissione gestione e finanze in merito al messaggio n. 6133 che riguarda il preventivo 2009 e l'obiettivo di bilancio 2011. La preoccupazione è stata in particolare quella di non pregiudicare, attraverso un anticipo dell'entrata in vigore delle disposizioni concernenti gli sgravi delle partecipazioni, le decisioni sul preventivo 2009. Per questa ragione la Commissione ha ritenuto di sentire l'avviso dei Colleghi della Commissione gestione e finanze. Quest'ultima Commissione si è pronunciata a favore della proposta del messaggio governativo (n. 6123).

La Commissione tributaria, sentito l'avviso contrario della Commissione gestione e finanze rinuncia pertanto a proporre al Gran Consiglio di anticipare, al 01.01.2009, l'entrata in vigore delle misure di sgravio che riguardano le partecipazioni private e aziendali. Entrata in vigore, che propone pertanto di mantenere al 01.01.2010 come proposto dal messaggio governativo.

4. CONCLUSIONI

La Commissione considera, in conclusione, positivamente le proposte di modifica del messaggio governativo che - oltre a costituire un doveroso adeguamento della nostra legislazione tributaria alle innovazioni introdotte dal diritto federale in materia di armonizzazione fiscale - comportano (in particolare per quanto ha riferimento alle nuove disposizioni riguardanti la riforma II dell'imposizione delle imprese) - un sensibile miglioramento delle condizioni quadro che favoriscono l'economia, in particolare le piccole e medie imprese. Si tratta di miglioramenti che vengono oltretutto introdotti in un momento di particolare difficoltà e quindi di bisogni accresciuti da parte dell'economia e dei contribuenti interessati.

Aggiungiamo che, come riferito dal Consiglio di Stato, la modifica della LT oggetto del messaggio n. 6123 accoglie anche le richieste di tre atti parlamentari che proponiamo quindi di considerare evasi. Si tratta dell'iniziativa elaborata del 26.02.2007 di Alessandro Torriani (ripresa da Attilio Bignasca) per il Gruppo della Lega dei ticinesi concernente la modifica della LT per la riduzione dell'imposizione dei dividendi e dell'iniziativa elaborata del 26.02.2007 di Fiorenzo Robbiani, Gianluigi Piazzini e Fabio Regazzi (ripresa da Fabio Regazzi) per la modifica della LT in materia di tassazione dei dividendi) e della mozione del 26.02.2007 di Iris Canonica (ripresa da Lorenzo Quadri) sulla "concorrenza fiscale intercantonale/agevolazioni fiscali per i dividendi nella maggioranza dei cantoni: la valutazione e l'eventuale proposta del Cantone Ticino".



Con queste considerazioni la Commissione propone al Gran Consiglio di approvare il disegno di modifica della LT che, per le considerazioni ricordate al capitolo 2 del presente rapporto, è allegato al rapporto della maggioranza della Commissione gestione e finanze sul messaggio n. 6133 del 15 ottobre 2008 concernente il preventivo 2009 e l'obiettivo di bilancio 2011.

Per la Commissione speciale tributaria

Felice Dafond e Ignazio Bonoli, relatori

Belloni - Bertoli - Carobbio - De Rosa - Dominé -

Ghisletta R. - Giudici - Guidicelli - Mariolini - Rizza

DECRETI LEGISLATIVI

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

concernente il preventivo 2009

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

- visto il messaggio 15 ottobre 2008 n. 6133 del Consiglio di Stato;
- visto il rapporto di maggioranza 2 dicembre 2008 n. 6133 R1 della Commissione della gestione e delle finanze,

d e c r e t a:

Articolo 1

Le entrate e le spese per l'esercizio 2009 sono preventivate e autorizzate come ai seguenti bilanci preventivi:

Conto di gestione corrente

Uscite correnti	2'646'441'060.00	
Ammortamenti amministrativi	180'800'000.00	
Addebiti interni	173'661'830.00	
Totale spese correnti		3'000'902'890.00
Entrate correnti	2'741'646'610.00	
Accrediti interni	173'661'830.00	
Totale ricavi correnti		2'915'308'440.00
Disavanzo d'esercizio		85'594'450.00

Conto degli investimenti

Uscite per investimenti		392'660'800.00
Entrate per investimenti		164'591'600.00
Onere netto per investimenti		228'069'200.00

Conto di chiusura

Onere netto per investimenti		228'069'200.00
Ammortamenti amministrativi	180'800'000.00	
Disavanzo d'esercizio	85'594'450.00	
Autofinanziamento		95'205'550.00
Disavanzo totale		132'863'650.00

Articolo 2

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.

ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SENZA MODIFICHE

Disegno di

LEGGE

sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 ottobre 2008 n. 6133 del Consiglio di Stato

d e c r e t a :

I.

La Legge sulla tariffa giudiziaria del 14 dicembre 1965 è modificata come segue:

Art. 17 cpv. 1

¹La tassa di giustizia è fissata dal giudice, nella sentenza, nei termini seguenti:
per cause di valore litigioso

da fr. 2'001.--	a fr. 5'000.--	da fr. 200.--	a fr. 1'000.--
da fr. 5'001.--	a fr. 7'999.--	da fr. 400.--	a fr. 1'500.--
da fr. 8'000.--	a fr. 20'000.--	da fr. 500.--	a fr. 3'000.--
da fr. 20'001.--	a fr. 50'000.--	da fr. 1'000.--	a fr. 5'000.--
da fr. 50'001.--	a fr. 100'000.--	da fr. 2'000.--	a fr. 8'000.--
da fr. 100'001.--	a fr. 200'000.--	da fr. 3'000.--	a fr. 12'000.--
da fr. 200'001.--	a fr. 500'000.--	da fr. 5'000.--	a fr. 20'000.--
da fr. 500'001.--	a fr. 1'000'000.--	da fr. 10'000.--	a fr. 30'000.--
da fr. 1'000'001.--	a fr. 2'000'000.--	da fr. 15'000.--	a fr. 40'000.--
da fr. 2'000'001.--	a fr. 5'000'000.--	da fr. 20'000.--	a fr. 75'000.--
oltre fr. 5'000'001.--		da fr. 40'000.--	a 1% del valore

Art. 19 cpv. 1

¹Per i decreti e le ordinanze processuali, per i giudizi cautelari la tassa di giustizia va da fr. 50.-- a fr. 20'000.-- ritenuto per quanto possibile un riferimento ai limiti dell'art. 17.

Art. 19bis cpv. 2

²Se il valore litigioso non eccede la somma di fr. 30'000.--, la tassa di giustizia va da fr. 100.-- a fr. 1'000.--.

Art. 25 cpv. 1

¹Per i giudizi della camera di cassazione civile la tassa di giustizia va da fr. 100.-- a fr. 1'000.--.

Art. 28 cpv. 1

¹Per ogni decisione del Consiglio di disciplina notarile e del Tribunale di appello in materia di reclamo circa gli onorari e le spese e di disciplina dei notai, la tassa va da fr. 100.-- a fr. 5'000.--.

Art. 29

Sono dovute le seguenti tasse:

- a) per la decisione di ammissione alla pratica notarile fr. 100.--;
- b) per l'ammissione agli esami di notaio fr. 300.--.

Art. 39 cpv. 1 lett. a-e

¹La tassa di giustizia è fissata dal giudice, nella sentenza, nei limiti seguenti:

- a) per i processi di competenza del giudice della Pretura penale, da fr. 100.-- a fr. 10'000.--;
- b) per i processi davanti alle Assise correzionali, da fr. 500.-- a fr. 20'000.--;
- c) per i processi davanti alle Assise criminali, da fr. 1'000.-- a fr. 100'000.--;
- d) per i procedimenti di cassazione e di revisione, da fr. 100.-- a fr. 10'000.--;
- e) per i procedimenti deferiti ai tribunali cantonali sulla base della legge federale sul diritto penale amministrativo, da fr. 100.-- a fr. 20'000.--;

Art. 40 cpv. 1

¹Per il decreto di accusa, di non luogo a procedere, di desistenza, di abbandono, la tassa va da fr. 50.-- a fr. 5'000.--.

Art. 40 bis cpv. 1

¹Il Giudice dell'applicazione della pena preleva una tassa di giustizia da fr. 20.-- a fr. 1'000.-- per le decisioni di cui all'articolo 339 capoverso 1 lettere a-c del codice di procedura penale.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SENZA MODIFICHE

Disegno di

LEGGE

di procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 ottobre 2008 n. 6133 del Consiglio di Stato

d e c r e t a :

I.

La Legge sulla procedura per le cause amministrative del 19 aprile 1966 è modificata come segue:

Art. 28 cpv. 1

¹L'Autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia.

- a) L'importo della tassa nei procedimenti amministrativi di carattere non pecuniario varia da fr. 50.-- a fr. 5'000.-- se applicata dalla Cancelleria dello Stato, dai Dipartimenti, da istanze amministrative subordinate o da commissioni speciali; da fr. 50.-- a fr. 10'000.-- se applicata dal Tribunale amministrativo o dal Consiglio di Stato.
- b) Nei procedimenti amministrativi di natura pecuniaria l'importo della tassa varia da fr. 50.-- a fr. 10'000.-- se applicata dalla Cancelleria dello Stato, dai Dipartimenti, da istanze amministrative subordinate o da commissioni speciali; da fr. 50.-- a fr. 20'000.-- se applicata dal Tribunale amministrativo o dal Consiglio di Stato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SENZA MODIFICHE

Disegno di

LEGGE

sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario del 16 ottobre 2006; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 ottobre 2008 n. 6133 del Consiglio di Stato

d e c r e t a :

I.

La Legge sulle tariffe per le operazioni nel Registro fondiario del 16 ottobre 2006 è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 2, cpv. 3 (nuovo) e cpv. 4 (nuovo)

²Il valore dell'operazione è di regola quello risultante dall'atto notarile o dal documento giustificativo per il trasferimento della proprietà.

³L'Ufficio dei registri può chiedere documenti comprovanti il valore e fare allestire perizie di stima.

⁴L'Ufficio dei registri può stabilire d'ufficio il valore dell'operazione quando il valore indicato dalle parti sia inferiore al valore reale; il valore reale corrisponde al valore commerciale del fondo sul mercato immobiliare.

Art. 11 cpv. 1

¹Per l'iscrizione di un trapasso di immobili a titolo oneroso è applicata una tassa dell'11‰ del valore fatte salve le eccezioni previste dalla presente legge.

Art. 13

Per l'iscrizione di un trapasso di eredità ad una comunione ereditaria, di valore superiore a fr. 20'000.--, è applicata una tassa del 5‰ del valore.

**b) Tassa
proporzionale del
5‰**

Art. 15

È soggetta ad una tassa di fr. 500.--:

- la costituzione di una PPP, oltre a fr. 30.-- per ogni foglio intavolato;
- la modifica, la cancellazione e la riunione di quote di PPP, oltre a fr. 30.-- per ogni foglio intavolato o modificato.

Art. 18

f) Tassa minima di fr. 30.--

Sono soggette ad una tassa di fr. 30.--:

- la modifica della descrizione del foglio di PPP;
- la modifica di generalità, della ragione sociale, della sede sociale;
- l'annotazione:
 - o di diritti personali giusta l'art. 959 CC;
 - o di una restrizione della facoltà di disporre (art. 960 CC);
- le menzioni (art. 644, 805, 962 CC);
- l'apertura di fogli speciali per l'intervolazione di quote di comproprietà;
- la cancellazione, la modificazione e la variazione di qualsiasi altra iscrizione, annotazione o menzione;
- l'iscrizione di successioni, estromissioni, divisioni di comunioni ereditarie quando il valore di stima dei fondi non supera fr. 20'000.--.

Art. 19 cpv. 3 (nuovo)

³La costituzione di diritti di superficie per sé stanti e permanenti a favore di terze persone, e il rispettivo trasferimento, sono sottoposti ad una tassa dell'11‰ sul valore.

Art. 20

a) Tassa minima di fr. 30.--

La tassa è di fr. 30.-- in caso di:

- riduzione di beni gravati da un pegno immobiliare;
- annotazione di pegno posteriore (art. 903 CC) nel registro dei creditori e per ogni relativa postergazione o cancellazione;
- annotazione di una convenzione che dà diritto al creditore posteriore di subentrare nel posto anteriore rimasto vacante;
- le cancellazioni o riduzioni di iscrizioni di pegni immobiliari;
- in caso di subingresso o annotazione di cessione di credito;
- in caso di subingresso di eredi nel debito ipotecario del de cuius preceduto dal trapasso successorio della sostanza.

Art. 23

a) Tassa per le ipoteche

Per le ipoteche la tassa d'iscrizione nel registro è pari al 5‰ del valore.

Art. 24

La tassa per l'iscrizione di un'ipoteca legale di diritto pubblico è di fr. 20.--, escluse aliquote mitigate.

Art. 25

a) Tassa per le cartelle ipotecarie

Per le cartelle ipotecarie la tassa d'iscrizione nel registro è pari al 7‰ del valore.

Art. 26

La tassa per l'iscrizione di ogni modificazione dei rapporti giuridici (pagamento in acconto, alleviamento del debito, liberazione del pegno, ecc.) e per la cancellazione del titolo è di fr. 30.--.

Art. 27 cpv. 1

¹Per l'iscrizione provvisoria la tassa è di fr. 50.--.

Art. 29 cpv. 1

¹La tassa per la riunione e la divisione di fogli, se l'operazione non è connessa con un'altra operazione sottoposta a tassa, è di fr. 100.--.

Art. 30 cpv. 1

¹Il rilascio di singoli esemplari di estratto dal registro fondiario definitivo è soggetto ad una tassa di fr. 20.--.

Art. 30 a (nuovo)

**Accesso banca dati
registro fondiario
informatizzato**

Per la consultazione e l'accesso alla banca dati del registro fondiario informatizzato è prelevata una tassa annua fissata dal Consiglio di Stato.

Art. 31

Le comunicazioni d'ufficio sono soggette ad una tassa di fr. 30.--.

Il relativo importo è dovuto dall'interessato.

Quelle mediante pubblicazioni ufficiali ad una tassa equivalente alla copertura dei costi.

Art. 32

Sono prelevate le seguenti tasse:

- per la certificazione di una firma fr 30.--;
- per informazioni, pareri e perizie giuridici e per l'esame preliminare di documenti giustificativi, da fr. 100.-- a fr. 250.-- all'ora. La tassa prevista è aumentata del 50% se l'ufficio tratta la domanda con urgenza;
- per ricerche speciali da fr. 100.-- a fr. 500.--.

Art. 34

L'ispezione di uno o più fogli del registro fondiario provvisorio o definitivo è soggetta ad una tassa di fr. 20.--, più fr. 20.-- per ogni ora supplementare necessaria.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

PROPOSTA COMMISSIONALE DI STRALCIO

LA MISURA È PER IL MOMENTO SOSPESA. SEGUIRÀ UNA NUOVA PROCEDURA ENTRO IL 2013 ALLO SCADERE DELLA CONVENZIONE TRA CANTONE E MENDRISIO

Disegno di

LEGGE

delle biblioteche dell'11 marzo 1991; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 ottobre 2008 n. 6133 del Consiglio di Stato

d e c r e t a :

I.

La Legge delle biblioteche dell'11 marzo 1991 è modificata come segue:

Art. 4 cpv. 2

²Le Biblioteche pubbliche istituite dal Cantone sono le Biblioteche cantonali di Bellinzona, di Lugano e di Locarno.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato determina la data di entrata in vigore.

PROPOSTA COMMISSIONALE DI STRALCIO

Disegno di

LEGGE

sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 ottobre 2008 n. 6133 del Consiglio di Stato

d e c r e t a :

I.

La Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000 è modificata come segue:

Art. 37 cpv. 5 (nuovo)

⁵In deroga all'art. 10 cpv. 3, per gli anni 2009 e 2010 fanno stato i limiti previsti dall'art. 10 cpv. 2.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SENZA MODIFICHE

Disegno di

LEGGE

di applicazione della legge federale del 6 ottobre 2006 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LaLPC) del 23 ottobre 2007; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 ottobre 2008 n. 6133 del Consiglio di Stato

d e c r e t a :

I.

La Legge di applicazione della legge federale del 6 ottobre 2006 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LaLPC) del 23 ottobre 2007 è modificata come segue:

Art. 3a (nuovo)

C. Sostanza dei beneficiari di PC che vivono in istituto o in ospedale

Richiamato l'art. 11 LPC, per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale sono computabili come reddito:

- a) 1/5 della sostanza netta per i beneficiari di rendite di vecchiaia, nei termini di cui all'art. 11 cpv. 1 lett. c) LPC;
- b) 1/10 della sostanza netta per i beneficiari di rendite di invalidità e per i superstiti, nei termini di cui all'art. 11 cpv. 1 lett. c) LPC.

Articolo 4 (modifica marginale)

D. Competenze cantonali

Il testo corrisponde a quello, immutato, dell'attuale art. 4.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SENZA MODIFICHE

Disegno di

LEGGE

di applicazione alla legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 4 ottobre 1999; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 ottobre 2008 n. 6133 del Consiglio di Stato

d e c r e t a :

I.

La Legge di applicazione alla legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità del 4 ottobre 1999 è modificata come segue:

Art. 4

L'Autorità cantonale di vigilanza riscuote per il controllo dei rendiconti annuali le seguenti tasse calcolate sul patrimonio lordo:

fino a fr. 500'000.--		fr. 300.--
da fr. 500'001.--	a fr. 2'000'000.--	fr. 400.--
da fr. 2'000'001.--	a fr. 4'000'000.--	fr. 500.--
da fr. 4'000'001.--	a fr. 5'000'000.--	fr. 1'000.--
da fr. 5'000'001.--	a fr. 10'000'000.--	fr. 1'500.--
da fr. 10'000'001.--	a fr. 20'000'000.--	fr. 2'000.--
da fr. 20'000'001.--	a fr. 30'000'000.--	fr. 2'500.--
da fr. 30'000'001.--	a fr. 40'000'000.--	fr. 3'000.--
da fr. 40'000'001.--	a fr. 60'000'000.--	fr. 3'500.--
da fr. 60'000'001.--	a fr. 80'000'000.--	fr. 4'000.--
da fr. 80'000'001.--	a fr. 100'000'000.--	fr. 4'500.--
da fr. 100'000'001.--	illimitato	fr. 5'000.--

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SENZA MODIFICHE

Disegno di

LEGGE

edilizia cantonale del 13 marzo 1991; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 15 ottobre 2008 n. 6133 del Consiglio di Stato

d e c r e t a:

I.

La Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991 è così modificata:

Art. 19

¹Per l'esame delle domande di costruzione è dovuta una tassa del due per mille della spesa prevista, al massimo fr. 10'000.- e al minimo fr. 100.-. Il Municipio preleva tale tassa e ne riversa la metà al Dipartimento.

²Le spese per l'esecuzione di perizie, misurazioni, pubblicazioni e altre prestazioni di questo genere sono poste a carico dell'istante a cura dell'autorità che le ha anticipate.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SENZA MODIFICHE

Disegno di

LEGGE

sulle strade del 23 marzo 1983; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 ottobre 2008 n. 6133 del Consiglio di Stato

d e c r e t a :

I.

La Legge sulle strade del 23 marzo 1983 è così modificata:

Art. 33, cpv. 3 (nuovo)

³Per l'esame del progetto stradale comunale il Dipartimento preleva una
tassa a carico del Comune da un minimo di fr. 100.- ad un massimo di
fr. 1'000.-.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è
pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il
1° gennaio 2009.

ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SENZA MODIFICHE

Disegno di

LEGGE

sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 ottobre 2008 n. 6133 del Consiglio di Stato

d e c r e t a :

I.

La Legge cantonale sui trasporti pubblici del 6 dicembre 1994 è così modificata:

Art. 29 cpv. 5, 6 (nuovo)

⁵L'impegno finanziario per gli aiuti di cui al cpv. 1 è determinato ogni 4 anni dal Gran Consiglio all'inizio della legislatura.

⁶Il Consiglio di Stato determina annualmente, tenuto conto del credito quadriennale concesso ai sensi del cpv. 5, il contributo versato per il finanziamento dell'offerta di trasporto pubblico.

Art. 30 cpv. 1

¹Per le prestazioni richieste di cui all'art. 23, cpv. 2, lett. a:

- a) Tutti i Comuni del Cantone partecipano fino ad un massimo del 25% alla quota netta a carico del Cantone, dopo deduzione della partecipazione federale. Il riparto tra i Comuni è calcolato sulla base della chiave di riparto fissata per la Comunità tariffale.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

PROPOSTA COMMISSIONALE DI STRALCIO

Disegno di

LEGGE

cantonale sulle foreste (LCFo) del 21 aprile 1998; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 ottobre 2008 n. 6133 del Consiglio di Stato

d e c r e t a :

I.

La Legge cantonale sulle foreste (LCFo) del 21 aprile 1998 è così modificata:

Art. 36 cpv. 1

¹Il demanio forestale è costituito dal vivaio forestale.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato determina la data di entrata in vigore.

PROPOSTA DI MODIFICA DELLA COMMISSIONE

Disegno di

LEGGE

sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 15 ottobre 2008 n. 6133 del Consiglio di Stato

d e c r e t a:

I.

La Legge sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici dell'11 dicembre 1990 è così modificata:

Art. 12, cpv. 1

¹Il rilascio della patente è vincolato al pagamento delle seguenti tasse:

- | | | |
|----|--|-------------------|
| a) | caccia alta | |
| | - persone domiciliate nel Cantone | fr. 550.-- |
| | - persone domiciliate in altri Cantoni | fr. 1100.-- |
| | - stranieri dimoranti nel Cantone | fr. 1100.-- |
| | - svizzeri domiciliati all'estero | fr. 1100.-- |
| b) | caccia bassa | |
| | - persone domiciliate nel Cantone | fr. 200.-- |
| | - persone domiciliate in altri Cantoni | fr. 500.-- |
| | - stranieri dimoranti nel Cantone | fr. 500.-- |
| | - svizzeri domiciliati all'estero | fr. 500.-- |
| c) | caccia agli uccelli acquatici | |
| | valgono le stesse condizioni indicate per la caccia bassa. | |

Art. 14

Il gettito delle tasse annue per la patente è così devoluto:

- 3% al Comune che ha rilasciato la patente;
- 26% al Fondo di intervento;
- la rimanenza allo Stato.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

PROPOSTA DI MODIFICA DELLA COMMISSIONE

Disegno di

LEGGE

cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 15 ottobre 2008 n. 6133 del Consiglio di Stato

d e c r e t a:

I.

La Legge cantonale sulla pesca e sulla protezione dei pesci e gamberi indigeni del 26 giugno 1996 è così modificata:

Art. 16, cpv. 1 lett. a), b), lett. d) (nuovo)

- a) Patenti di tipo P, annuale per la pesca con reti nei laghi Verbano o Ceresio:
- Categoria P1, professionale fr. 1200.--
 - Categoria P2, semiprofessionale fr. 1000.--
- b) Patente di tipo D, annuale per la pesca dilettantistica:
- Categoria D1, per tutte le acque pubbliche del Cantone anche dalla barca sui laghi Verbano e Ceresio, eccettuata la pesca del temolo:
 - per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone fr. 170.--
 - per i domiciliati e i dimoranti in altri Cantoni e per gli svizzeri all'estero fr. 350.--
 - per gli stranieri non domiciliati e non dimoranti in Svizzera fr. 600.--
 - Categoria D2, per la pesca dalla riva dei laghi Verbano e Ceresio:
 - per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone nonché per i frontalieri in possesso di un permesso valido di lavoro in Ticino fr. 80.--
 - per i non domiciliati e i non dimoranti nel Cantone fr. 100.--
 - Categoria D3, per la pesca del temolo:
 - per i domiciliati e i dimoranti nel Cantone fr. 100.--
 - per i domiciliati e i dimoranti in altri Cantoni e per gli svizzeri all'estero fr. 180.--
 - per gli stranieri non domiciliati e non dimoranti in Svizzera fr. 350.--
- d) L'Ufficio può rilasciare permessi di breve durata (1/2 giornata): al prezzo di fr. 20.- sui fiumi e laghi alpini, nonché Verbano e Ceresio dalla barca, per manifestazioni sportive, didattiche, promozionali.

²L'Ufficio può rilasciare permessi di breve durata (1/2 giornata): al prezzo di fr. 10.- sui laghi Verbano e Ceresio, dalla riva, per manifestazioni sportive, didattiche, promozionali.

Art. 18, cpv. 1

¹Sul ricavo complessivo delle patenti annuali per la pesca con reti (tipo P) e dilettantistica (tipo D) viene assegnato:

- a) il 7% ai Comuni, in base all'importo delle patenti da loro rilasciate;
- b) il 50% al Fondo per la fauna ittica e la pesca;
- c) il 43% al Cantone per le spese di amministrazione e di polizia della pesca.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SENZA MODIFICHE

Disegno di

LEGGE

di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale del 8 marzo 1995; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 ottobre 2008 n. 6133 del Consiglio di Stato

d e c r e t a :

I.

La Legge di applicazione all'Ordinanza federale concernente l'eliminazione dei rifiuti di origine animale del 8 marzo 1995 è così modificata:

Articolo 17 capoverso 1 lettera b

b. una tassa di smaltimento di altri rifiuti di origine animale.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

PROPOSTA DI MODIFICA DELLA COMMISSIONE

Disegno di

LEGGE

sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati (L-rilocc) del 13 ottobre 1997; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 15 ottobre 2008 n. 6133 del Consiglio di Stato

d e c r e t a:

I.

La legge sul rilancio dell'occupazione e sul sostegno ai disoccupati del 13 ottobre 1997 è così modificata:

Art. 4

¹Lo Stato incentiva il reinserimento di disoccupati residenti nel Cantone che beneficiano di un assegno per il periodo d'introduzione previsto dalla LADI.

²Per il periodo d'introduzione può essere riconosciuto un contributo finanziario cantonale (bonus) che, addizionato all'assegno d'introduzione, non può superare il 60% del salario determinante giusta la LADI.

³Il contributo finanziario è versato per la durata dell'assegno d'introduzione LADI ma al massimo per 12 mesi.

⁴Il contributo è pagato al lavoratore per il tramite del datore di lavoro insieme alla retribuzione pattuita. Il datore di lavoro deve versare i contributi usuali alle assicurazioni sociali e prelevare la quota del lavoratore. Le modalità di rimborso al datore di lavoro sono fissate dal Consiglio di Stato tramite Regolamento.

⁵L'autorità cantonale si riserva il diritto di richiedere la restituzione del sussidio qualora, per motivi economici, il rapporto lavorativo venisse interrotto prima del termine fissato con la decisione di concessione dell'assegno d'introduzione. Il Consiglio di Stato ne disciplina le modalità.

⁶Il sussidio non è riconosciuto per i periodi in cui l'azienda è al beneficio di indennità per lavoro ridotto.

II. - Entrata in vigore

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

PROPOSTA DI MODIFICA DELLE COMMISSIONI GESTIONE E TRIBUTARIA

Disegno di

LEGGE

tributaria del 21 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 15 ottobre 2008 n. 6133 del Consiglio di Stato;
- visto il messaggio 24 settembre 2008 n. 6123 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

I.

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è così modificata:

Art. 9, marginale e cpv. 2 (nuovo)

Comunioni ereditarie, società e investimenti collettivi di capitale

²Il reddito e la sostanza degli investimenti collettivi di capitale ai sensi della legge del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi (LICol) è attribuito agli investitori in funzione delle loro quote; ne sono eccettuati gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto.

Il capoverso 2 è modificato in capoverso 3.

Art. 14, cpv. 1

¹Le persone beneficiarie di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite sono esentate dall'imposta nella misura prevista dal diritto federale.

Art. 17, cpv. 2

²Fanno parte dei proventi da attività indipendente anche tutti gli utili in capitale conseguiti mediante alienazione, realizzazione o rivalutazione contabile di elementi della sostanza commerciale. Il trasferimento di questi elementi nella sostanza privata o in imprese o stabilimenti d'impresa siti all'estero è equiparato all'alienazione. La sostanza commerciale comprende tutti i valori patrimoniali che servono integralmente o in modo preponderante all'attività lucrativa indipendente; lo stesso dicasi delle partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o al capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, purché il proprietario le dichiari come sostanza commerciale al momento del loro acquisto. Rimane salvo l'articolo 17b.

Art. 17a (nuovo)

2. Fattispecie che giustificano un differimento

¹L'affitto di un'azienda commerciale è considerato trasferimento nella sostanza privata solo su domanda del contribuente.

²Se in caso di divisione ereditaria l'azienda commerciale non è proseguita da tutti gli eredi, su domanda degli eredi che riprendono l'azienda l'imposizione delle riserve occulte è differita sino al momento della loro realizzazione, purché la ripresa avvenga ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sul reddito.

Art. 17b (nuovo)

3. Imposizione parziale dei proventi da partecipazioni della sostanza commerciale

¹I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l'alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 50 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.

²L'imposizione parziale degli utili conseguiti con l'alienazione è concessa soltanto se i diritti di partecipazione alienati erano, per almeno un anno, di proprietà del contribuente o dell'impresa di persone.

4. Ristrutturazioni

Art. 18, marginale

Art. 19, cpv. 1 lett. c), lett. e), cpv. 1^{bis} (nuovo) e cpv. 3 (nuovo)

c) i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da partecipazioni di qualsiasi genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale ecc.). In caso di vendita di diritti di partecipazione alla società di capitali o alla società cooperativa che li ha emessi, conformemente all'articolo 4a della legge federale del 13 ottobre 1965 sull'imposta preventiva (LIP), l'eccedenza di liquidazione è considerata realizzata nell'anno in cui sorge il credito fiscale dell'imposta preventiva (art. 12 cpv. 1 e 1^{bis} LIP); rimane salvo il capovero 1^{bis}.

e) i proventi da quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto (art. 59 cpv. 2), nella misura in cui la totalità dei proventi supera i proventi del possesso fondiario diretto;

^{1bis} I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 60 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.

³Il rimborso degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale.

Art. 20, cpv. 3 (nuovo)

³La riduzione di cui al capoverso 2 non è ammessa per gli immobili utilizzati prevalentemente a scopo di vacanza.

Art. 29, marginale e cpv. 1

4. Sostituzione di beni ¹In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all'azienda e sono situati in Svizzera. Rimane salva l'imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili.

Art. 32, marginale, cpv. 1 lett. a), h)

Interessi su debiti e altre deduzioni a) gli interessi maturati su debiti privati, fino a concorrenza dei redditi da sostanza imponibili in virtù degli articoli 19, 19a e 20 e di ulteriori 50'000.-- franchi. Non sono deducibili gli interessi sui mutui che una società di capitali concede a una persona fisica che detiene una partecipazione determinante al suo capitale o ad altre persone fisiche che le sono altrimenti prossime a condizioni che si scostano notevolmente da quelle usuali nelle relazioni d'affari con terzi;

h) le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 65 lett. f), sempre che tali prestazioni, durante l'anno fiscale, siano di almeno 100.-- franchi e non superino complessivamente il 10 per cento dei proventi imponibili, dopo le deduzioni di cui agli articoli da 25 a 32. Le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni alla Confederazione, ai cantoni, ai comuni e ai loro stabilimenti (art. 65 lett. a - c) sono deducibili nella medesima misura;

Art. 37b (nuovo)

Utili di liquidazione ¹In caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi. I contributi di riscatto conformemente all'articolo 32 capoverso 1 lettera d) sono deducibili. Se non vengono effettuati simili riscatti, l'imposta sull'importo delle riserve occulte realizzate per il quale il contribuente giustifica l'ammissibilità di un riscatto secondo l'articolo 32 capoverso 1 lettera d) è calcolata applicando l'aliquota dell'articolo 38. Per la determinazione dell'aliquota applicabile all'importo restante delle riserve occulte realizzate sono determinanti le aliquote dell'articolo 35.

²Il capoverso 1 si applica parimenti al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari purché non continuino l'impresa esercitata dal defunto; il conteggio fiscale avviene il più tardi cinque anni civili dopo la fine dell'anno in cui è deceduto l'ereditando.

Art. 42, marginale e cpv. 1

Immobili

¹Gli immobili e i loro accessori sono imposti per il valore di stima ufficiale.

Art. 43

Abrogato

Art. 44, cpv. 1

¹I beni immateriali e la sostanza mobiliare facenti parte della sostanza commerciale sono imposti al valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito.

Art. 45, marginale e cpv. 3

Titoli, crediti e partecipazioni a investimenti collettivi di capitale

³Le quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sono imponibili in funzione della differenza di valore tra il totale degli attivi dell'investimento collettivo di capitale e il suo possesso fondiario diretto.

Art. 58, cpv. 2 e cpv. 3 (nuovo)

²L'imposta annua intera per i terreni agricoli (art. 308a cpv. 2) è dovuta per l'anno fiscale nel corso del quale ne sono dati i rispettivi presupposti.

³L'imposta annua intera per gli utili di liquidazione (art. 37b) è dovuta per l'anno fiscale nel corso del quale è avvenuta la cessazione definitiva dell'attività indipendente.

Art. 59, cpv. 2

²Gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto ai sensi dell'articolo 58 LICol sono assimilati alle altre persone giuridiche. Le società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'articolo 110 LICol sono tassate come le società di capitali.

Art. 65, lett. i), l) (nuova)

- i) gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente all'uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite per gli immobili di cui sono proprietari e che sono occupati dai loro servizi;
- l) gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sempreché i loro investitori siano esclusivamente istituzioni di previdenza professionale esentate dall'imposta conformemente alla lettera d) o casse svizzere d'assicurazioni sociali e di compensazione esentate dall'imposta conformemente alla lettera e).

Art. 68, cpv. 1 lett. c)

c) le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni, fino a concorrenza del 10 per cento dell'utile netto, a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dalle imposte in virtù del loro scopo pubblico o di utilità pubblica (art. 65 lett. f) nonché alla Confederazione, ai cantoni, ai comuni e ai loro stabilimenti (art. 65 lett. a - c);

Art. 71, cpv. 4

⁴Le rettifiche di valore e gli ammortamenti sul costo d'investimento relativo alle partecipazioni che adempiono le condizioni dell'articolo 77 capoverso 5 lettera b) sono aggiunti agli utili imponibili, per quanto non siano più giustificati.

Art. 73, cpv. 1 e cpv. 1^{bis} (nuovo)

¹In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all'azienda e sono situati in Svizzera. Rimane salva l'imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili.

^{1bis} In caso di sostituzione di partecipazioni, le riserve occulte possono essere trasferite su una nuova partecipazione se la partecipazione alienata è pari almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale o almeno al 10 per cento dell'utile e delle riserve dell'altra società e la società di capitali o la società cooperativa l'ha detenuta come tale per almeno un anno.

Art. 74, marginale e cpv. 3

8. Utili di associazioni, fondazioni e investimenti collettivi di capitale

³Gli investimenti collettivi di capitale (art. 59 cpv. 2) soggiacciono all'imposta sull'utile per il reddito da possesso fondiario diretto.

Art. 77, cpv. 1, cpv. 5 lett. b)

¹L'imposta sull'utile di una società di capitali o di una società cooperativa è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto dei diritti di partecipazione e l'utile netto complessivo se la società:

- a) partecipa in ragione almeno del 10 per cento al capitale azionario o sociale di un'altra società;
- b) partecipa in ragione almeno del 10 per cento agli utili e alle riserve di un'altra società; o
- c) detiene diritti di partecipazione pari a un valore venale di almeno un milione di franchi.

⁵...

- b) se la partecipazione alienata ammontava almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale di un'altra società o dava diritto ad almeno il 10 per cento degli utili e delle riserve di un'altra società ed era per almeno un anno detenuta dalla società di capitali o dalla società cooperativa alienante; se in seguito ad alienazione parziale della partecipazione la percentuale scende al di sotto del 10 per cento, la

riduzione per ciascun utile ulteriore da alienazione può essere chiesta soltanto a condizione che i diritti di partecipazione alla fine dell'anno fiscale precedente l'alienazione corrispondevano a un valore venale di almeno un milione di franchi.

Art. 79 e marginale

Investimenti collettivi di capitale L'imposta sull'utile degli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto (art. 59 cpv. 2) è del 9 per cento dell'utile netto.

Art. 81, cpv. 1 e 2

¹Il capitale proprio imponibile delle società di capitali e delle società cooperative comprende il capitale azionario o sociale liberato, gli apporti, l'aggio e i pagamenti suppletivi ai sensi dell'articolo 19 capoverso 3, esposti nel bilancio commerciale, le riserve palesi e le riserve latenti costituite per il tramite di utili imposti.

²Il capitale proprio imponibile delle società holding (art. 91), di amministrazione (art. 92) e ausiliarie (art. 93) comprende il capitale azionario o sociale liberato, gli apporti, l'aggio e i pagamenti suppletivi ai sensi dell'articolo 19 capoverso 3, esposti nel bilancio commerciale, le riserve palesi e le riserve latenti costituite per il tramite di utili imposti.

Art. 85

Il capitale imponibile di associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche corrisponde alla loro sostanza netta determinata in base alle disposizioni applicabili alle persone fisiche.

Art. 86, marginale e cpv. 1

Investimenti collettivi di capitale ¹Il capitale imponibile degli investimenti collettivi di capitale corrisponde alla loro sostanza immobiliare netta. Gli immobili e i loro accessori sono valutati per il valore di stima ufficiale.

Art. 96, cpv. 1

¹Non sono soggetti all'imposta immobiliare gli immobili di contribuenti dichiarati esenti dalla presente legge, ad eccezione di quelli appartenenti alle istituzioni di previdenza professionale di cui all'articolo 65 lettera d), alle casse malattia di cui all'articolo 65 lettera e) e agli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto di cui all'articolo 65 lettera l).

Art. 98, lett. b), c)

b) 2 per mille per immobili appartenenti a società di capitali, società cooperative di cui all'articolo 59 capoverso 1 lettera a) e a investimenti collettivi di capitale (art. 59 cpv. 2).

c) 3 per mille per immobili appartenenti a persone giuridiche aventi sede all'estero (art. 59 cpv. 3).

Art. 99

Abrogato.

Art. 108 cpv. 2

Abrogato.

Art. 126, lett. d)

d) gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente all'uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del 22 giugno 2007 sullo Stato ospite per gli immobili di cui sono proprietari e che sono occupati dai loro servizi.

Art. 139

L'aliquota d'imposta corrisponde, se l'alienante è proprietario del fondo:

fino a	1	anno	al	31	per cento	
da oltre	1	anno e fino a	2	anni al	30	per cento
da oltre	2	anni e fino a	3	anni al	29	per cento
da oltre	3	anni e fino a	4	anni al	28	per cento
da oltre	4	anni e fino a	5	anni al	27	per cento
da oltre	5	anni e fino a	6	anni al	26	per cento
da oltre	6	anni e fino a	7	anni al	23	per cento
da oltre	7	anni e fino a	8	anni al	20	per cento
da oltre	8	anni e fino a	9	anni al	17	per cento
da oltre	9	anni e fino a	10	anni al	14	per cento
da oltre	10	anni e fino a	11	anni al	11	per cento
da oltre	11	anni e fino a	12	anni al	10	per cento
da oltre	12	anni e fino a	13	anni al	9	per cento
da oltre	13	anni e fino a	14	anni al	8	per cento
da oltre	14	anni e fino a	15	anni al	7	per cento
da oltre	15	anni e fino a	20	anni al	6	per cento
da oltre	20	anni e fino a	30	anni al	5	per cento
da oltre	30	anni	al	4	per cento	

Art. 200, cpv. 3

³Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono conservare per dieci anni i libri di commercio e le distinte di cui all'articolo 199 capoverso 2 nonché gli altri giustificativi relativi alla loro attività. Le modalità secondo cui devono essere tenuti, conservati e prodotti tali documenti sono disciplinate dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni (art. 957 e 963 cpv. 2).

Art. 203, cpv. 4

⁴Gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto (art. 59 cpv. 2) devono presentare all'autorità fiscale, per ogni periodo fiscale, un'attestazione concernente tutti i rapporti determinanti per la tassazione del possesso fondiario diretto e dei suoi redditi.

Art. 238, cpv. 1^{bis} (nuovo)

^{1bis} Se nessun procedimento penale per sottrazione d'imposta è avviato o pendente o escluso a priori al momento dell'avvio della procedura, il contribuente è informato che un siffatto procedimento nei suoi confronti può essere avviato ulteriormente.

Art. 264

Il contribuente che vive in comunione domestica con il proprio coniuge è multato soltanto per la sottrazione dei suoi elementi imponibili. È fatto salvo l'articolo 260. Il solo fatto di controfirmare la dichiarazione d'imposta non costituisce infrazione ai sensi dell'articolo 260.

Art. 266, cpv. 2, cpv. 2^{bis} (nuovo) e cpv. 4

²Le procedure penali per sottrazione d'imposta sono di competenza dell'autorità fiscale che vi dà avvio mediante comunicazione scritta all'interessato. A quest'ultimo è offerta la possibilità di esprimersi riguardo alle imputazioni; egli è informato del suo diritto di non rispondere e di non collaborare al procedimento.

^{2bis} I mezzi di prova raccolti per una procedura di recupero d'imposta possono essere impiegati nell'ambito di un procedimento penale per sottrazione d'imposta soltanto se non sono stati ottenuti sotto comminatoria di una tassazione d'ufficio (art. 204 cpv. 2) con inversione dell'onere della prova ai sensi dell'articolo 206 capoverso 3, né sotto comminatoria di una multa per violazione degli obblighi procedurali.

⁴Alle procedure per violazione degli obblighi procedurali e a quelle per sottrazione d'imposta sono applicabili le norme della procedura di tassazione e di ricorso.

Art. 277 cpv. 4

⁴Per le imposte annue intere degli articoli 36 e 38 sono determinanti il domicilio o la dimora fiscali al momento del conseguimento del provento. L'imposta annua intera dell'articolo 308a capoverso 2 è dovuta nel Comune di situazione degli immobili.

Art. 292, lett. a)

a) gli immobili appartenenti a soggetti dichiarati esenti dalla presente legge ad eccezione di quelli appartenenti alle istituzioni di previdenza professionale (art. 65 lett. d), alle casse malattia (art. 65 lett. e) e agli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto di cui all'articolo 65 lettera l).

Art. 294

¹Per i terreni riconosciuti agricoli o forestali secondo l'articolo 308a e appartenenti a persone fisiche, l'imposta immobiliare è dell'1 per mille del valore di reddito.

²Le disposizioni dell'articolo 308a capoverso 2 si applicano per analogia all'imposta immobiliare comunale.

Immobili agricoli

Art. 308a (nuovo)

¹I proprietari di terreno utilizzato a scopo agricolo o forestale che, nella tassazione del periodo fiscale 2007, beneficiano della possibilità di essere imposti, per l'intera superficie posseduta, secondo il valore di reddito, al massimo di 2.- fr. il mq. mantengono questa agevolazione anche per il periodo fiscale 2008 e per i periodi fiscali successivi. I fabbricati sono invece imposti conformemente al capoverso 1 dell'articolo 42.

²Se il terreno è alienato interamente o in parte e se al momento della sua alienazione il valore di stima ufficiale è superiore a 2.- fr. il mq. o se cessa la destinazione agricola o forestale, la differenza fino al valore di stima ufficiale è colpita, senza deduzione alcuna di debiti, dall'imposta separata sulla sostanza, distinta da quella ordinaria, che è calcolata per il tempo effettivo intercorso dall'inizio della tassazione secondo il valore di reddito, al massimo però per 20 anni e prelevata a carico del venditore, senza interessi, con l'aliquota dell'1 per mille.

³La liberalità in acconto della quota ereditaria e la successione ereditaria, non sono considerate come alienazione. In questi casi l'imposta sulla sostanza è riscossa:

- a) a carico degli eredi rinunciatari, al momento della divisione ereditaria;
- b) a carico degli eredi assuntori del fondo, al momento della vendita.

⁴Se in sede di divisione ereditaria i fondi sono ceduti a un erede per un prezzo non superiore a 2.- fr. il mq., il prelevamento posticipato dell'imposta sulla sostanza viene rinviato fino alla prossima alienazione e deve essere sopportato interamente dal futuro venditore.

⁵Se la richiesta del contribuente è accolta, prima di concedere lo sgravio, l'autorità di tassazione esegue l'iscrizione nel registro fondiario dell'obbligo di versare, in caso di alienazione o di cessazione della destinazione agricola o forestale, l'imposta separata sulla sostanza di cui al capoverso 2. Rimangono riservate le disposizioni riguardanti l'imposta sugli utili immobiliari.

⁶Queste agevolazioni sono revocate:

- a) quando la stima ufficiale del terreno non supera i 2.- fr. il mq.;
- b) quando per un terreno dato in affitto il prezzo pagato in contrattazione supera i 20.- fr. il mq.

Art. 311

I terreni utilizzati a scopo agricolo o forestale appartenenti ad associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche, che, al momento dell'entrata in vigore della legge, erano tassati per il loro valore di reddito sono, in caso di alienazione o di cessazione della destinazione agricola o forestale, assoggettati al disciplinamento dell'articolo 308a capoverso 2.

Art. 314d, cpv. 2, cpv. 2bis (abrogato), cpv. 4 (abrogato), cpv. 5 (abrogato)

²In deroga all'articolo 140 non si fa luogo al riparto d'imposta ai comuni per le imposte sugli utili immobiliari relative ai trasferimenti di proprietà iscritti a registro fondiario, rispettivamente alle contrattazioni concluse a partire dall'anno 2006 e fino all'anno 2009 compreso.

^{2bis}Abrogato.

⁴Abrogato.

⁵Abrogato.

II. - Entrata in vigore

¹Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Le modifiche degli articoli 9 (marginale, cpv. 2), 14 (cpv. 1), 19 (cpv. 1 lett. e), 20 (cpv. 3), 32 (marginale, cpv. 1 lett. h), 42 (marginale, cpv. 1), 43, 45 (marginale, cpv. 3), 58 (cpv. 2), 59 (cpv. 2), 65 (lett. i, lett. l), 68 (cpv. 1 lett. c), 74 (marginale, cpv. 3), 79, 85, 86 (marginale, cpv. 1), 96 (cpv. 1), 98 (lett. b, lett. c), 108 (cpv. 2), 126 (lett. d), 139, 200 (cpv. 3), 203 (cpv. 4), 238 (cpv. 1^{bis}), 264, 266 (cpv. 2, cpv. 2^{bis}, cpv. 4), 277 (cpv. 4), 292 (lett. a), 294, 308a, 311, 314d (cpv. 2, cpv. 2^{bis}, cpv. 4, cpv. 5) entrano in vigore il 1. gennaio 2009.

³Le modifiche degli articoli 17 (cpv. 2), 17b, 18 (marginale), 19 (cpv. 1 lett. c, cpv. 1^{bis}) e 99 entrano in vigore il 1. gennaio 2010.

⁴Le modifiche degli articoli 17a, 19 (cpv. 3), 29 (marginale, cpv. 1), 32 (cpv. 1 lett. a), 37b, 44 (cpv. 1), 58 (cpv. 3), 71 (cpv. 4), 73 (cpv. 1, cpv. 1^{bis}), 77 (cpv. 1, cpv. 5 lett. b), 81 (cpv. 1, cpv. 2) entrano in vigore il 1. gennaio 2011.

ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SENZA MODIFICHE

Disegno di

LEGGE

**sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954;
modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 ottobre 2008 n. 6133 del Consiglio di Stato

d e c r e t a :

I.

Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 è modificata come segue:

Art. 34 cpv. 1 e 3 e 1bis (nuovo)

¹Lo Stato versa ai Comuni un contributo annuo forfetario per sezione di scuola dell'infanzia e di scuola elementare; il contributo, comprensivo delle diverse attività di insegnamento, è commisurato in base ai criteri previsti dalla Legge sulla perequazione finanziaria intercomunale.

^{1bis}Il Consiglio di Stato definisce annualmente il contributo forfetario riconosciuto per:

- ogni sezione di scuola dell'infanzia con refezione;
- ogni sezione di scuola dell'infanzia senza refezione;
- ogni sezione di scuola elementare.

³Contributi particolari per altri oneri che esulano da quanto previsto dal cpv.1 sono decisi dal Consiglio di Stato e definiti dalle norme di applicazione.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.

ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SENZA MODIFICHE

Disegno di

LEGGE

**sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999;
modifica**

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 ottobre 2008 n. 6133 del Consiglio di Stato

d e c r e t a :

I.

La Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele dell'8 marzo 1999 è modificata come segue:

Art. 16

Il Cantone partecipa alle spese di funzionamento delle commissioni tutorie con un contributo fisso, determinato annualmente dal Consiglio di Stato.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.

ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SENZA MODIFICHE

Disegno di

LEGGE

sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 ottobre 2008 n. 6133 del Consiglio di Stato

d e c r e t a :

I.

La Legge sulla misurazione ufficiale dell'8 novembre 2005 è modificata come segue:

Art. 67 cpv. 1

¹La partecipazione alle spese di demarcazione dei confini territoriali e di proprietà, dedotte eventuali indennità federali, è la seguente:

Cantone: - al massimo del 30%, per le zone forestali
- al massimo del 20%, per tutte le altre zone
Comune: al massimo del 20%.

Art. 68 cpv. 2

²Le spese d'esecuzione del primo rilevamento di tutti gli altri dati della misurazione, dedotte le indennità federali, sono suddivise tra Cantone e Comuni; la partecipazione del Cantone può raggiungere al massimo il 50% della spesa sussidiata e tiene conto della capacità finanziaria dei Comuni.

Art. 69

Le spese di rinnovamento della misurazione ufficiale, dedotte le indennità federali, sono suddivise tra Cantone e Comuni; la partecipazione del Cantone può raggiungere al massimo il 60% della spesa sussidiata e tiene conto della capacità finanziaria dei Comuni.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.

ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SENZA MODIFICHE

Disegno di

LEGGE

sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 ottobre 2008 n. 6133 del Consiglio di Stato

d e c r e t a :

I.

La Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996 è modificata come segue:

Art. 12

Abrogato

Art. 32 cpv. 3

³I Municipi hanno la facoltà di assumere un docente di attività creative anche per sezioni con meno di 16 allievi.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.

ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SENZA MODIFICHE

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO

sulla costituzione della “Fondazione per l’Orchestra della Svizzera italiana” del 5 novembre 1990; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 ottobre 2008 n. 6133 del Consiglio di Stato

d e c r e t a :

I.

Il Decreto legislativo sulla costituzione della “Fondazione per l’Orchestra della Svizzera italiana” del 5 novembre 1990 è modificato come segue:

Art. 3

¹Il Cantone versa alla Fondazione un sussidio forfetario annuo, quale contributo agli oneri dell'orchestra.

²Il sussidio forfetario è stabilito annualmente dal Consiglio di Stato.

Art. 4

Il Cantone può inoltre garantire un ulteriore sussidio in caso di sviluppo dell'attività o di eventuali deficit.

II.

¹Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato determina la data di entrata in vigore.

ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SENZA MODIFICHE

Disegno di

LEGGE

sul turismo del 30 novembre 1998; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 ottobre 2008 n. 6133 del Consiglio di Stato

d e c r e t a :

I.

La Legge sul turismo del 30 novembre 1998 è così modificata:

Art. 22 cpv. 5, 6 (nuovi)

⁵Il Consiglio di Stato determina la data entro la quale sono da inoltrare le richieste di sussidio.

⁶Le richieste di sussidio sono valutate singolarmente ed in seguito complessivamente in base ad un ordine di priorità.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato determina la data di entrata in vigore.

ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SENZA MODIFICHE

Disegno di

LEGGE

sull'agricoltura del 3 dicembre 2002; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 ottobre 2008 n. 6133 del Consiglio di Stato

d e c r e t a :

I.

La Legge sull'agricoltura del 3 dicembre 2002 è così modificata:

Art. 27 cpv. 1

¹Il Cantone sostiene le casse di assicurazione del bestiame bovino, ovino e caprino con un contributo annuo forfetario, determinato annualmente dal Consiglio di Stato.

Art. 37 cpv. 3 e 4, 5 (nuovo)

³L'impegno finanziario per gli aiuti previsti dai capitoli IV a VIII della presente legge è determinato globalmente ogni quattro anni dal Gran Consiglio, all'inizio della legislatura.

⁴Il Consiglio di Stato, nei limiti del credito quadro accordato dal Gran Consiglio di cui al cpv. 3, è competente per la concessione dei singoli contributi e per stabilire eventuali ordini di priorità.

⁵Concede inoltre gli aiuti agli investimenti di cui al capitolo III della presente legge fino all'importo annuo globale per beneficiario di fr. 500'000.--; per importi superiori la competenza è del Gran Consiglio.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato determina la data di entrata in vigore.

ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SENZA MODIFICHE

Disegno di

LEGGE

sull'approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 ottobre 2008 n. 6133 del Consiglio di Stato

d e c r e t a :

I.

La Legge sull' approvvigionamento idrico del 22 giugno 1994 è così modificata:

Articolo 20 cpv. 1

¹Il Cantone, per le opere di interesse regionale o sovracomunale definite dal piano cantonale di approvvigionamento, accorda sussidi agli enti competenti ai sensi dell' art. 18.

Articolo 21

¹Il sussidio cantonale è al minimo del 10% e al massimo del 60%.

²Tenuto conto delle disponibilità determinate dalla pianificazione finanziaria, i contributi sono commisurati alla forza finanziaria dei Comuni e al gruppo e alla zona di loro appartenenza.

³Il Consiglio di Stato può ridurre il sussidio se il beneficiario non ha esaurito le altre possibilità di finanziamento che gli possono essere ragionevolmente chieste.

⁴In casi particolari e giustificati il Gran Consiglio può accordare sussidi anche per opere di interesse generale di singoli comuni, per i quali l' onere finanziario risultasse manifestamente sproporzionato, applicando i criteri dei capoversi precedenti.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato determina la data di entrata in vigore.

ACCOLTO DALLA COMMISSIONE SENZA MODIFICHE

Disegno di

LEGGE

per l'innovazione economica del 25 giugno 1997; modifica

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone Ticino

visto il messaggio 15 ottobre 2008 n. 6133 del Consiglio di Stato

d e c r e t a :

I.

La Legge per l'innovazione economica del 25 giugno 1997 è così modificata:

Art. 21 cpv. 4, 5 (nuovi)

⁴Il Consiglio di Stato determina la data entro la quale sono da inoltrare le richieste di sussidio.

⁵Le richieste di sussidio sono valutate singolarmente ed in seguito complessivamente in base ad un ordine di priorità.

II.

¹Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Il Consiglio di Stato determina la data di entrata in vigore.